Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 259

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 4 novembre 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero dei lavori pubblici

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 ottobre 1985, n. **591.**

Autorizzazione ad effettuare negli anni 1986, 1987 e 1988 le lotterie di Viareggio e di Venezia e integrazioni all'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. E' autorizzata negli anni 1986, 1987 e 1988 la effettuazione della « Lotteria di Viareggio » e della « Lotteria di Venezia ».

2. Si applicano le disposizioni della legge 28 aprile 1983, n. 174.

Art. 2.

All'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722, sono aggiunti i seguenti commi:

« La gestione fuori bilancio di cui al precedente comma viene effettuata sotto la direzione di un Comitato presieduto dal Ministro delle finanze o, su delega, dal Sottosegretario di Stato, e composto da:

due dirigenti generali del Ministero delle finanze, di cui uno con funzioni di vice presidente;

tre dirigenti della Direzione generale per le entrate speciali;

un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato;

un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

un rappresentante della Corte dei conti.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della Direzione generale per le entrate speciali di qualifica non inferiore a direttore di sezione.

I membri del Comitato ed il segretario sono nominati con decreto del Ministro delle finanze su designazione delle rispettive amministrazioni.

Il Comitato si riunisce su convocazione del presidente o di chi ne fa le veci e adotta, a maggioranza di voti, ogni decisione necessaria allo svolgimento delle lotterie, deliberando in particolare sulle spese e sulla ripartizione del ricavato di ciascuna di esse in base alle norme vigenti, sulle spese comuni a più lotterie, sul rendiconto annuale della gestione fuori bilancio. Provvede, inoltre, al controllo delle operazioni di estrazione ed esprime il proprio parere sulle proposte di nuove manifestazioni.

Per la ripartizione del ricavato delle singole lotterie ed il controllo delle operazioni di estrazione è sufficiente la presenza di almeno tre membri del comitato di direzione.

Per la risoluzione delle questioni che hanno carattere di urgenza e per l'adempimento degli altri compiti che eventualmente ritenga di demandare, il Comitato di direzione si avvale di un comitato esecutivo composto da tre suoi membri, fra cui almeno un dirigente delle entrate speciali, che lo presiede. Le funzioni di segretario del comitato esecutivo sono esercitate dal segretario del Comitato di direzione.

Il comitato esecutivo riferisce, nella prima adunanza del Comitato di direzione, sui provvedimenti adottati.

Ai componenti ed al segretario del comitato di direzione delle lotterie nazionali viene corrisposto, a carico della gestione fuori bilancio, un compenso da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Per i compensi relativi alle prestazioni effettuate in passato, si considerano validi i decreti del Ministro delle finanze a tal fine emanati in data 26 aprile 1980 e 3 febbraio 1982 ».

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 ottobre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 1:

La legge n. 174/1983, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 12 maggio 1983, reca il seguente titolo:

« *Autorizzazione ad effettuare per gli anni* 1983, 1984 *e* 1985 *le lotterie di Viareggio e di Venezia* ».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 722/1955 (*Autorizzazione ad effettuare annualmente quattro lotterie nazionali*), al quale vanno aggiunti i commi recati dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

« Art. 5. — Per la gestione delle lotterie nazionali sarà istituita una contabilità speciale di tesoreria ai sensi dell'art. 585 del regolamento di contabilità generale dello Stato e delle disposizioni dell'art. 1223 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro ».

— Il decreto del Ministro delle finanze 26 aprile 1980 e il decreto del Ministro delle finanze 3 febbraio 1982 riguardano entrambi l'aggiornamento della misura del compenso da liquidarsi ai membri ed al segretario del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali (rispettivamente, L. 300.000 per lotteria, a decorrere dalla lotteria di Agnano 1980, e L. 500.000 per lotteria, a decorrere dalla lotteria di Agnano 1982).

I suddetti decreti non sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1358):

Presentato dal Ministro delle finanze (VISENTINI) il 22 maggio 1985.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede deliberante, il 4 giugno 1985, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 6ª commissione e approvato il 17 luglio 1985.

Camera dei deputati (atto n. 3075):

Assegnato alla VI commissione (Finanze e tesoro), in sede legislativa, il 25 luglio 1985, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VI commissione il 10 ottobre 1985 e approvato il 17 ottobre 1985.

LEGGE 25 ottobre 1985, n. **592.**

Modifiche alle norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dall'articolo 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è sostituito dal seguente:

« Qualora gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell'erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto di cui all'articolo 3 ».

Art. 2.

L'articolo 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, è sostituito dal seguente:

« L'intendente di finanza territorialmente competente deve trasmettere, entro e non oltre quindici giorni dalla data di cessazione degli eventi eccezionali, alla Direzione generale da cui dipendono gli uffici che non hanno funzionato regolarmente, motivata proposta circa le misure da adottare. Qualora l'irregolare funzionamento si verifichi presso uffici che dipendono direttamente dalle Direzioni generali, ai predetti adempimenti provvedono i titolari degli uffici interessati.

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari è accertato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento ».

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 ottobre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1321):

Presentato dal Ministro delle finanze (VISENTINI) il 22 aprile 1985.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede deliberante, il 21 maggio 1985, con pareri delle commissioni 1ª e 2ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 12 giugno 1985 e approvato il 19 giugno 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2980):

Assegnato alla VI commissione (Finanze e tesoro), in sede legislativa, il 10 luglio 1985, con pareri delle commissioni I, IV e V.

Esaminato dalla VI commissione e approvato il 17 ottobre 1985.

DECRETO-LEGGE 2 novembre 1985, n. **593.**

Norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa per le società sottoposte ad amministrazione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa per le società sottoposte ad amministrazione straordinaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° novembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Nei confronti delle società sottoposte ad amministrazione straordinaria per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive integrazioni e modificazioni, scade nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 dicembre 1985, può essere disposta una ulteriore proroga della continuazione dell'esercizio di impresa per non più di nove mesi, qualora siano in via di definizione, alla data di scadenza del termine massimo anzidetto, soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzino una adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali.

2. La suddetta proroga non può superare la durata di sei mesi per le imprese per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1985
Atti di Governo, registro n. 57, *foglio n.* 11

DECRETO-LEGGE 2 novembre 1985, n. **594**.

Disposizioni urgenti relative ai docenti universitari e in materia di quiescenza anticipata dei dipendenti pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare modifiche integrative al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, al fine di garantire, con effetto dal 1° novembre 1985, per gli aventi titolo al passaggio ad altre amministrazioni il mantenimento in servizio fino alla data dell'effettivo passaggio, di prevedere la possibilità della nomina, anche nel corso dell'anno accademico, dei vincitori dei concorsi in atto a posti di professori universitari di prima fascia, allo scopo di assicurare una tempestiva copertura dei relativi insegnamenti vacanti, e di consentire l'acquisizione del diritto al trattamento pensionistico per i professori associati già incaricati stabilizzati, nonché di disciplinare l'ambito di applicabilità delle disposizioni sul trattamento economico relativo ai casi di quiescenza anticipata dei dipendenti pubblici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° novembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

All'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è aggiunto il seguente comma:

« Le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto devono essere espletate entro dodici mesi dalla data di presentazione della domanda di cui al secondo comma e sino a tale termine gli interessati, con effetto dal 1° novembre 1985, sono mantenuti in servizio nella qualifica e nella sede di appartenenza ».

Art. 2.

Per la prima tornata concorsuale a posti di professore universitario di ruolo di prima fascia indetta dopo la data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i vincitori dei relativi concorsi, in deroga alle disposizioni vigenti, possono essere nominati anche nel corso dell'anno accademico, con decorrenza giuridica dalla data del decreto di nomina.

Art. 3.

L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Art. 24 (*Collocamento a riposo*). — I professori associati sono collocati a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

I professori incaricati stabilizzati divenuti associati, a seguito di giudizio di idoneità, entro il 31 ottobre 1985 conservano il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui maturano il diritto a pensione e comunque non oltre l'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età ».

Art. 4.

Le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, trovano applicazione in tutti i casi di pensionamento anticipato, ad eccezione dei casi di cessazione dal servizio per morte o per infermità dipendente o meno da causa di servizio.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1985
Atti di Governo, registro n. 57, *foglio n.* 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 settembre 1985.

Attribuzione alle province autonome di Trento e Bolzano di una quota variabile di tributi erariali per l'anno 1984.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DELL'INTERNO, DELLE FINANZE E DEL TESORO

Visto il testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto l'art. 78 del testo unico medesimo concernente l'assegnazione annuale alle province autonome di Trento e di Bolzano di una quota del gettito dell'imposta generale sull'entrata (ora soppressa), relativo al territorio regionale, e delle tasse ed imposte sugli affari che non siano già assegnate da altre norme del medesimo statuto, in quota fissa, alla regione ed alle province medesime;

Considerato che il citato art. 78, con norma analoga a quella già recata dall'art. 60 del precedente testo del medesimo statuto, prevede che la quota di cui trattasi sia stabilita annualmente d'accordo fra il Governo ed il presidente di ciascuna giunta provinciale e, pertanto, che non essendo state ancora emanate le norme di attuazione previste dall'art. 110 del ripetuto testo unico, alla determinazione della quota variabile possa addivenirsi con le modalità stabilite dall'art. 57, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, concernente l'attuazione del citato precedente art. 60;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, recante disposizioni per l'attribuzione di somme alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in sostituzione dei tributi assegnati alle regioni e province medesime in quota fissa ed in quota variabile;

Vista la sentenza n. 180 del 14 luglio 1976, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, nella parte in cui prevede che alla determinazione delle maggiorazioni delle somme di importo pari alle quote variabili di soppressi tributi erariali da corrispondere alle province autonome di Trento e di Bolzano, si proceda sentite dette amministrazioni, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro;

Considerato che occorre uniformarsi alla suddetta decisione, e che quindi la determinazione di tali maggiorazioni va effettuata con il presente decreto;

Ritenuto che nell'ambito di applicazione delle riportate disposizioni dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 638 ricade, per la regione Trentino-Alto Adige, la sola imposta generale sull'entrata in quanto soppressa con il 1° gennaio 1973 ed attribuita, nell'anno 1972 alla regione medesima nella quota dei 7/10, pari a L. 10.265.437.758;

Considerato che detta imposta è stata poi attribuita, dal più volte citato art. 78, in quota variabile alle province di Trento e di Bolzano talché le somme sostitutive dell'imposta stessa di cui al medesimo art. 8 concorrono a formare la quota variabile spettante alle due province;

Considerato che le tasse ed imposte sugli affari attribuibili alle province di Trento e di Bolzano in quota variabile possono identificarsi nell'imposta sul valore aggiunto e nelle imposte di surrogazione del registro e del bollo;

Visto l'accordo manifestato dai presidenti delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590, con cui all'art. 44 si dispone che alla determinazione dello stanziamento per il finanziamento degli oneri di funzionamento dell'Università degli studi di Trento si dovrà provvedere mediante intesa annuale fra il Governo, il presidente della giunta provinciale, il presidente del consiglio di amministrazione e il rettore dell'Università contestualmente alla determinazione della quota di finanziamento spettante alla provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 78 del testo unificato delle leggi sullo statuto per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Considerato che, tenuto conto dei criteri stabiliti dal secondo comma del citato art. 44 della legge n. 590 del 1982, l'ammontare dello stanziamento da devolvere all'Università degli studi di Trento per l'anno 1984 viene a fissarsi in L. 10.142.000.000, delle quali L. 1.260.000.000 sono state già erogate dal Ministero della pubblica istruzione nell'anno finanziario 1984, per cui rimangono da erogare nell'anno finanziario 1985 L. 8.882.000.000;

Visto l'accordo manifestato dai presidenti delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano e dal presidente del consiglio di amministrazione e dal rettore dell'Università degli studi di Trento;

Decreta:

Art. 1.

Alle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuite per l'anno 1984, ai sensi dell'art. 78 del testo unificato dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, le seguenti percentuali dei tributi erariali da calcolarsi sui versamenti, in conto competenza e residui, avvenuti nel territorio di ciascuna provincia:

90% dell'imposta sul valore aggiunto;

90% dell'imposta di surrogazione del registro e del bollo.

Art. 2.

Ai sensi del combinato disposto del medesimo art. 78 e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, è, altresì, attribuita alle province autonome una somma sostitutiva della quota variabile della I.G.E., attribuita alla regione Trentino-Alto Adige per l'anno 1972, con una maggiorazione del 9.033,39568%, in modo che complessivamente la somma attribuita alle province stesse ammonti a lire 937.583.049.000.

Detta somma sarà ripartita fra le due province in modo da integrare il provento delle quote di tributi, assegnate con il precedente art. 1, fino alla concorrenza della somma convenuta di lire 534.713 milioni per la provincia di Trento e di lire 655.829 milioni per la provincia di Bolzano.

Art. 3.

La determinazione della quota variabile di cui al presente decreto viene fatta con salvezza delle eventuali determinazioni che possano conseguire dalla normativa delle emanande norme di attuazione dello statuto regionale in materia finanziaria da adottarsi, eventualmente, con altro analogo decreto.

Art. 4.

Gli intendenti di finanza di Trento e di Bolzano disporranno mediante ordinativi su ordini di accreditamento, in base alla resa di conto degli uffici riscuotitori, il versamento alle rispettive province autonome di quanto loro spettante ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 5.

All'Università degli studi di Trento è devoluto per il finanziamento degli oneri di funzionamento per l'anno 1984, ai sensi dell'art. 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590, l'importo complessivo di L. 10.142.000.000, di cui L. 1.260.000.000 già erogate nel corso dell'anno finanziario 1984 e L. 8.882.000.000 da erogare nell'anno finanziario 1985.

Art. 6.

L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 del presente decreto farà carico allo stanziamento iscritto al cap. 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

L'onere derivante dall'attribuzione della somma sostitutiva di cui al precedente art. 2 farà carico all'apposito cap. 1980 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1985, che sarà integrato mediante riduzione delle somme iscritte al capitolo 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il citato anno 1985.

La somma di L. 8.882.000.000, da erogare nell'anno finanziario 1985 ai sensi del precedente art. 5, farà carico al cap. 4103 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno stesso, previa integrazione mediante utilizzo del fondo iscritto al cap. 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il citato anno 1985.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1985

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1985
Registro n. 9 *Presidenza, foglio n.* 107

(6322)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 ottobre 1985.

Prestazioni veterinarie per le profilassi vaccinali obbligatorie e per la bonifica sanitaria degli allevamenti. Proroga delle disposizioni recate dal decreto ministeriale 27 febbraio 1985.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 6 marzo 1985, con il quale è stato differito al 1° giugno 1985 il termine stabilito all'art. 11 del decreto ministeriale 26 marzo 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 2 aprile 1984, e all'art. 4 del decreto ministeriale 6 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 350 del 21 dicembre 1984;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1985 (articoli 9, 10 e 11), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 27 giugno 1985, mediante il quale è stato provveduto, retroattivamente al 1° gennaio 1985, alla revisione dei compensi e dei rimborsi forfettari stabiliti rispettivamente con gli articoli 9 e 10 del succitato decreto ministeriale 26 marzo 1984, per l'impiego dei prodotti immunizzanti;

Considerato che le condizioni che hanno reso necessario il differimento al 1° giugno 1985 del termine sopra richiamato sono rimaste invariate e che occorre, pertanto, procrastinare l'effetto delle disposizioni recate dagli articoli 1 e 2 del sopra citato decreto ministeriale 27 febbraio 1985;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni recate dagli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 27 febbraio 1985, citato in premessa, come risultano modificate, per quel che riguarda la misura dei compensi e dei rimborsi forfettari, dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto ministeriale 20 giugno 1985, pure citato in premessa, sono prorogate sino al 31 dicembre 1985.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1985

Il Ministro: DEGAN

(6435)

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 9 ottobre 1985.

Approvazione del regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare, e in particolare il terzo comma dell'art. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, con il quale è stato approvato il regolamento di attuazione della rappresentanza militare;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, concernente norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati;

Vista la delibera n. 6 del verbale n. 008/3 in data 6 giugno 1985 del COCER in sessione congiunta, con la quale è stato adottato il regolamento interno per l'organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'annesso regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1985

Il Ministro: SPADOLINI

REGOLAMENTO INTERNO PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE

Art. 1.
Oggetto

Il presente regolamento interno, adottato dal consiglio centrale di rappresentanza in base al terzo comma dell'art. 20 della legge istitutiva, disciplina l'organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare nei suoi vari livelli ed articolazioni.

Art. 2.
Prorogatio

I delegati, alla scadenza del mandato, rimangono in carica fino alla proclamazione dei nuovi eletti nei rispettivi consigli di rappresentanza.

Art. 3.
Consiglio di rappresentanza

Il consiglio di rappresentanza è l'insieme dei delegati proclamati eletti.

Art. 4.
Assemblea

Il consiglio di rappresentanza è costituito quando è formalmente riunito per deliberare ed è presente il numero legale dei rappresentanti.

Il potere decisionale di ogni consiglio di rappresentanza appartiene all'assemblea dei propri delegati ed è esercitato in piena libertà ed autonomia nel rispetto delle norme che regolano la rappresentanza militare.

Art. 5.
Presidente

Per la presidenza e la vice presidenza si applicano le norme di cui ai primi tre commi dell'art. 14 del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691.

Art. 6.
Comitato di presidenza e segretario

Nell'ambito dei consigli di rappresentanza sono costituiti comitati di presidenza composti dal presidente e dai delegati — uno per ciascuna categoria — eletti a tale carica dalla categoria di appartenenza.

Nel COCER interforze il comitato di presidenza è costituito dal presidente e dai delegati — uno per ciascuna Forza armata e Corpo armato — eletti a tale carica dalla stessa Forza armata o Corpo armato.

Con analoga procedura e medesimi criteri sono costituiti comitati di presidenza nelle commissioni interforze di categoria.

In ciascun comitato di presidenza il presidente designa il segretario.

Art. 7.
Gruppi di lavoro

Nell'ambito di ciascun consiglio di rappresentanza possono essere costituiti appositi gruppi di lavoro su specifiche materie o problemi, le cui conclusioni sono sottoposte all'approvazione dell'assemblea.

I membri vengono designati dalle sezioni del COCER interforze, dalle categorie negli altri consigli.

L'istituzione di un gruppo di lavoro deve essere adottata con delibera del consiglio.

Art. 8.
Segreterie permanenti

Presso ciascun consiglio intermedio, centrale e le sue articolazioni di Forza armata o Corpo armato sono costituite segreterie permanenti idonee ed adeguate a garantire tutte le attività relative al funzionamento della rappresentanza.

L'attività di tali segreterie è regolata da apposite norme, emanate dall'autorità militare che costituisce le segreterie stesse.

Presso i consigli di base l'attività di segreteria è concordata con il comandante dell'unità di base.

Art. 9.
Presidente - Attribuzioni

Il presidente:

convoca e presiede l'assemblea;

assicura il buon andamento dei lavori, facendo osservare il regolamento;

concede la parola, dirige e modera la discussione;

convoca, d'iniziativa, il comitato di presidenza o di massima entro cinque giorni quando lo richieda un terzo dello stesso comitato.

Art. 10.
Comitato di presidenza - Attribuzioni

Il comitato di presidenza:

è l'organo esecutivo del consiglio;

stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, inserendovi anche gli argomenti richiesti dai singoli membri del consiglio;

fissa la data, il luogo e l'ora delle riunioni;

è preposto alla redazione degli atti e agli adempimenti conseguenti alle decisioni deliberate dal consiglio stesso;

presenta alla corrispondente autorità gerarchica le deliberazioni delle riunioni e ne chiede la tempestiva diffusione.

Nell'ambito delle attribuzioni previste dal presente articolo, il comitato di presidenza delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 11.
Segretario - Attribuzioni

Il segretario:

procede all'appello nominale dei membri del consiglio allo inizio di ogni seduta;

tiene nota dei delegati iscritti a parlare;

collabora con il presidente per assicurare la regolarità delle operazioni di voto;

trascrive le deliberazioni su apposito registro;

redige il verbale delle riunioni;

dà lettura del processo verbale e, su richiesta del presidente, di ogni altro atto o documento che debba essere comunicato al consiglio;

coadiuva il presidente nel disbrigo della corrispondenza.

Art. 12.
Convocazioni degli organi di rappresentanza

Il presidente convoca il consiglio di rappresentanza d'intesa con il comitato di presidenza, di sua iniziativa nei casi di urgenza, oppure a richiesta di un quinto dei delegati, di massima entro dieci giorni.

Il presidente comunica a ciascun delegato, almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi d'urgenza, con l'atto di convocazione:

la data, l'ora e il luogo della riunione;

l'ordine del giorno;

la presumibile durata.

La data, la sede e la durata della riunione saranno concordate:

per i COBAR, tra il presidente e il comandante dell'unità di base;

per i COIR, tra il presidente e il corrispondente alto comando.

All'atto del rinnovo degli organismi, ciascun consiglio di rappresentanza s'intende convocato dal presidente e dal comitato di presidenza uscenti entro quindici giorni dalla data della chiusura del verbale riepilogativo delle operazioni di voto.

La data, l'ora e il luogo della prima riunione vanno concordati tra il presidente dell'organo rappresentativo e il comando corrispondente.

Le commissioni interforze di categoria sono convocate, su proposta del relativo comitato di presidenza, dal presidente del COCER con le stesse modalità di cui agli articoli 9 e 10 ogni qualvolta pareri e proposte da formulare e richieste da avanzare riguardino le singole categorie.

Le relative conclusioni saranno sottoposte dal presidente o da un suo delegato all'esame del COCER per l'approvazione.

Art. 13.

Modalità e periodicità delle riunioni

Le riunioni hanno luogo nelle ore di servizio e sono a tutti gli effetti attività di servizio.

Se l'ordine del giorno non viene esaurito, il presidente, su deliberazione dell'assemblea, ne rinvia la continuazione ad altra data.

Di regola i COBAR si riuniscono almeno una volta al mese, i COIR almeno una volta ogni due mesi, le sezioni COCER e il COCER interforze almeno ogni tre mesi.

Art. 14.

Validità delle assemblee

L'assemblea del consiglio di rappresentanza centrale è valida con il numero legale di due terzi dei propri delegati.

Se manca il numero legale il presidente rinvia la riunione al giorno successivo con le stesse modalità.

Nei consigli intermedi e di base l'assemblea è valida:

in prima convocazione se sono presenti i due terzi dei delegati;

in seconda convocazione, indetta per il giorno dopo, se è presente la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

Art. 15.

Assenze dei delegati

Nell'ambito di ciascun consiglio di rappresentanza il delegato impossibilitato a partecipare alla riunione deve far pervenire dal proprio comando apposita comunicazione al relativo comitato di presidenza.

All'apertura dei lavori nessun delegato può assentarsi dall'aula senza averne dato comunicazione al presidente.

Art. 16.

Programmi di lavoro

I lavori dell'assemblea sono organizzati mediante programmi, calendari, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Il COCER stabilisce nella prima riunione di ciascun anno il programma di lavoro di massima e verifica l'attuazione di quello precedente ai sensi dell'art. 19, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382.

Art. 17.

Modifica all'ordine del giorno della riunione

L'ordine del giorno viene stabilito a norma dell'art. 10 del presente regolamento.

La variazione dell'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno può essere proposta anche dai singoli delegati. L'assemblea, chiamata a decidere su tale proposta, passa alla votazione dopo l'intervento del proponente e delle eventuali dichiarazioni di voto dei delegati.

Per inserire argomenti che non sono all'ordine del giorno e sufficiente la richiesta di un quinto dei delegati presenti; per il COCER anche di una sezione di Forza armata o Corpo armato.

Le richieste di cui ai precedenti commi secondo e terzo devono essere avanzate all'inizio della seduta o prima del passaggio ad altro argomento.

Art. 18.

Comunicazioni all'assemblea

All'inizio di ogni seduta, il presidente porta a conoscenza dell'assemblea eventuali messaggi, lettere e comunicazioni che la riguardano.

Art. 19.

Iscrizioni a parlare

Sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno i delegati si iscrivono a parlare, prima di dare inizio alla discussione, presso la presidenza. E' comunque possibile, eccezionalmente, l'iscrizione anche durante la discussione.

Il presidente, d'intesa con il comitato di presidenza, in relazione al numero degli iscritti, stabilisce i tempi degli interventi, assicurando in ogni caso un minimo di dieci minuti.

Al delegato che abbia esaurito il suo intervento è concessa, per non più di cinque minuti, una replica, oltre alla possibilità — prima di ogni votazione — di fare una dichiarazione di voto, nonché un intervento della stessa durata per una questione di carattere incidentale o per fatto personale. Per fatto personale deve intendersi l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse.

Il presidente nel concedere la parola segue l'ordine di iscrizione.

Il delegato iscritto a parlare che sia assente quando viene il suo turno, decade dalla facoltà di parlare.

Art. 20.

Maggioranza delle deliberazioni

Il consiglio delibera a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi per i quali siano richieste maggioranze speciali.

A parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 21.

Modi di votazione

Le votazioni hanno luogo per alzata di mano o per appello nominale in ordine alfabetico per sorteggio, a giudizio del presidente o a richiesta di un delegato su deliberazione dell'assemblea.

E' adottato lo scrutinio segreto per l'elezione del comitato di presidenza e per la formalizzazione di incarichi e funzioni a persone.

Art. 22.

Annullamento o ripetizione delle votazioni

Iniziata la votazione, questa non può essere sospesa o interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Qualora siano sollevati dubbi sulla regolarità delle votazioni, il presidente procede all'annullamento e ne dispone l'immediata ripetizione.

Art. 23.

Presentazione delle mozioni

La mozione è intesa a promuovere una deliberazione da parte dell'assemblea e può essere presentata anche da un solo delegato.

Il presidente, d'intesa con il comitato di presidenza, accerta che il contenuto sia formalmente corretto, quindi ne dà comunicazione all'assemblea prima della trattazione del successivo argomento.

Qualora il proponente della mozione intenda promuovere una deliberazione sull'argomento in discussione, il presidente rende edotta l'assemblea e concede la parola allo stesso delegato. Al termine della discussione l'assemblea si esprime mediante votazione.

Una mozione che, a giudizio del comitato di presidenza, riproduca sostanzialmente il contenuto di proposte respinte può essere presentata soltanto nelle successive riunioni.

Mozioni intese a richiamare al rispetto delle norme contenute nel presente regolamento vengono lette, illustrate dal proponente e votate immediatamente.

Art. 24.

Compilazione dei processi verbali

Il verbale deve contenere, oltre alle deliberazioni e ai motivi che le hanno originate, anche, a richiesta, le eventuali dichiarazioni dei singoli delegati relative all'argomento.

Qualora una deliberazione non venga adottata all'unanimità, i delegati dissenzienti hanno diritto d'inserire le motivazioni del loro voto.

Analoga procedura viene adottata per le deliberazioni assunte dal comitato di presidenza.

Prima della chiusura di ogni sessione viene data lettura del processo verbale, il quale dev'essere approvato dall'assemblea e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 25.

Trasmissione delle deliberazioni

Le deliberazioni della riunione sono consegnate dal comitato di presidenza all'autorità militare presso cui l'organo di rappresentanza è costituito, nonché a ciascun delegato.

Art. 26.

Pubblicità delle deliberazioni e delle risposte

Le deliberazioni di ciascun consiglio di rappresentanza e le risposte dell'autorità militare sono affisse nelle bacheche all'uopo riservate.

Le deliberazioni, oltre alla affissione nelle bacheche, possono essere anche date in consultazione a tutti quei militari che ne facciano esplicita richiesta al rispettivo consiglio di rappresentanza.

Le deliberazioni sono esposte nelle bacheche fino alla formulazione delle risposte e vi rimangono, unitamente ad esse, per un ulteriore periodo di almeno trenta giorni.

Dopo tale periodo dliberazioni e risposte vanno conservate agli atti dei minimi livelli dei comandi ove sono ubicate le bacheche, a disposizione di eventuali richiedenti.

Le spese relative sono a carico dell'amministrazione militare ai sensi dell'art. 37, quarto comma, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691.

Art. 27.

Audizioni

I consigli possono altresì convocare militari della propria base per audizioni su fatti specifici.

Gli interventi dei convocati devono essere limitati a fornire le notizie richieste.

Le modalità di convocazione devono essere concordate con il comando corrispondente.

Art. 28.

Rapporti del COCER con i delegati COIR - categorie "D" ed "E"

Il COCER convoca, almeno una volta ogni sei mesi e comunque sempre prima dell'incontro previsto con il Ministro della difesa, i delegati dei COIR delle categorie « D » ed « E » per sentire e recepire richieste, pareri e proposte di specifico interesse del personale di leva.

Art. 29.

Rapporti con le commissioni parlamentari

Il COCER chiede con apposita delibera di essere ascoltato dalle commissioni parlamentari competenti — ai sensi dell'articolo 19, quinto comma della legge 11 luglio 1978, n. 382 — anche su specifiche materie di particolare importanza che riguardano singole sezioni di Forza armata o Corpo armato e/o commissioni di categoria. In tal caso l'eventuale delegazione sarà composta in modo da garantire la presenza della sezione o commissione di categoria interessata, accompagnata dal comitato di presidenza del COCER.

Art. 30.

Rapporti a livello di base

I rapporti dei consigli di base sono disciplinati attraverso:

contatti diretti che i militari della corrispondente unità di base possono prendere con uno o più membri del consiglio;

periodicità degli incontri con il comandante dell'unità di base, da definire e concordare con il medesimo;

incontri collegiali periodici, anche a livello di delegazione, con i consigli intermedi e/o dello stesso grado. All'uopo uno o più COBAR possono adire direttamente il COIR corrispondente, che indice apposita riunione da concordare con l'autorità gerarchica cui è affiancato. Sono consentite riunioni, anche a livello di delegazione, fra più COBAR dello stesso COIR. Tali incontri sono organizzati dal COIR previo coordinamento con l'autorità corrispondente.

Art. 31.

Rapporti a livello intermedio e centrale

Uno o più COIR possono adire direttamente la propria sezione COCER, che indice apposita riunione da concordarsi con l'autorità gerarchica cui è affiancata.

Sono consentite inoltre riunioni dei COIR, anche a livello di delegazione; gli incontri sono organizzati dal COCER di sezione previo coordinamento con l'autorità militare corrispondente.

Sono altresì previsti incontri opportunamente concordati fra:

COIR e il corrispondente alto comando;

COCER di Forza armata o Corpo armato e capo di stato maggiore o comandante generale.

Art. 32.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

NOTE

Nota all'art. 1:

Il testo del terzo comma dell'art. 20 della legge 11 luglio 1978, n. 382, è il seguente:

« Il Ministro della difesa emana, con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, il regolamento interno per l'organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare, adottato dall'organo centrale a maggioranza assoluta dei componenti; con il medesimo decreto il Ministro della difesa stabilisce le norme di collegamento con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati, delegati dalle rispettive associazioni ».

Nota all'art. 5:

Il testo del primo, secondo e terzo comma dell'art. 14 del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, è il seguente:

« Il delegato più elevato in grado o più anziano di ciascun organo di rappresentanza assume l'incarico di presidente.

Nel COCER le riunioni sono presiedute:

quelle di categoria, dal più elevato in grado o più anziano della rispettiva categoria;

quelle di sezione di Forza armata o Corpo armato, dal più elevato in grado, o, a parità di grado, dal più anziano.

In tutti gli organi di rappresentanza in assenza del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal vice presidente vicario che si identifica nel delegato più elevato in grado o, a parità di grado, più anziano presente alle riunioni ».

Nota all'art. 16:

Il testo del primo comma dell'art. 19 della legge 11 luglio 1978, n. 382 è il seguente:

« Normalmente l'organo centrale della rappresentanza si riunisce in sessione congiunta di tutte le sezioni costituite, per formulare pareri e proposte e per avanzare richieste, nell'ambito delle competenze attribuite. Tale sessione si aduna almeno una volta l'anno per formulare un programma di lavoro e per verificarne l'attuazione ».

Nota all'art. 26:

Il testo del primo, secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 37 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691 è il seguente:

« Il testo delle deliberazioni di ciascun COBAR è affisso negli albi delle unità di base.

Il testo delle deliberazioni di ciascun COIR è inviato ai COBAR che hanno provveduto alla sua elezione, per l'affissione agli albi delle unità di base.

Il testo delle deliberazioni del COCER è inviato a tutti i COIR e da questi ai COBAR per l'ulteriore diffusione tramite gli albi delle unità di base.

Le suddette attività sono effettuate a spese della amministrazione ».

Nota all'art. 29:

Il testo del quarto e quinto comma dell'art. 19 della legge 11 luglio 1978, n. 382 è il seguente:

« Le competenze dell'organo centrale di rappresentanza riguardano la formulazione di pareri, di proposte e di richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela — di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale — dei militari. Ove i pareri, le proposte, le richieste riguardanti materie inerenti il servizio di leva devono essere sentiti i militari di leva eletti negli organi intermedi. Tali pareri, proposte e richieste sono comunicati al Ministro della difesa che li trasmette per conoscenza alle commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, a richiesta delle medesime.

L'organo centrale della rappresentanza militare può essere ascoltato, a sua richiesta, dalle commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, sulle materie indicate nel comma precedente e secondo le procedure previste dai regolamenti parlamentari ».

(6246)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 15 ottobre 1985.

Modificazione alle norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco di contenitori cisterna contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti, contenute nella circolare 1° agosto 1974, n. 310474.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 5 luglio 1962;

Viste le « Norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco di contenitori cisterna contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti », contenute nella circolare n. 310474/MP datata 1° agosto 1974;

Visto il proprio decreto 17 febbraio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 4 marzo 1983, con il quale è stata modificata la lettera *A*) (accettazione dei contenitori cisterna) dell'art. 7 della circolare numero 310474/MP, sopra citata;

Visto il proprio decreto 13 aprile 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 2 maggio 1983, con il quale è stata apportata una modifica al primo comma della lettera *A*) dell'art. 7, di cui sopra;

Ritenuto opportuno, in attesa della revisione delle norme contenute nella citata circolare n. 310474/MP, di ammettere al trasporto marittimo anche contenitori cisterna rispondenti alle norme del codice IMDG, edito dall'International Maritime Organization (IMO);

Sentito il comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Decreta:

Art. 1.

I decreti 17 febbraio 1983 e 13 aprile 1983, citati nelle premesse, sono abrogati.

Art. 2.

La lettera *A*) dell'art. 7 della circolare n. 310474/MP, citata nella premessa, è modificata come segue:

A) *Accettazione dei contenitori cisterna.*

Sono ammessi al trasporto marittimo contenitori cisterna rispondenti alle norme del presente articolo oppure rispondenti alle norme del codice IMDG, edito dall'International Maritime Organization (IMO), per la costruzione di contenitori cisterna « Type 1 » o « Type 2 » o « Type 5 » o « Type 7 », che siano stati omologati e collaudati dall'ente tecnico. A tale fine, a giudizio dell'ente tecnico, possono essere accettati, in tutto o in parte, controlli e collaudi effettuati dalle amministrazioni o dagli enti indicati nel comma successivo. In questo caso, da parte degli interessati, deve essere preventivamente inviata all'ente tecnico copia della relativa documentazione.

Tuttavia, le autorità marittime possono accettare, per viaggi occasionali, contenitori cisterna non omologati né collaudati dall'ente tecnico, a condizione che:

essi siano provvisti di certificato di accettazione da parte di una delle seguenti amministrazioni od enti, per il trasporto dei prodotti chimici pericolosi o dei gas liquefatti, oppure siano provvisti di certificato di rispondenza ai contenitori cisterna « Type 1 » o « Type 2 » o « Type 5 » o « Type 7 » del codice IMDG, rilasciati da tali amministrazioni od enti:

Ministero dei trasporti (Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);

Amministrazioni ferroviarie europee secondo le norme della « Union internazionale des chemin de fer »;

Istituti di classificazione esteri aderenti all'International Association Classification Societies (IACS);

la data di scadenza della prossima visita periodica prescritta per tali contenitori sia posteriore alla data di compimento del viaggio occasionale.

Nel caso di contenitori cisterna provvisti di certificato di accettazione rilasciato da amministrazioni od enti diversi da quelli sopra indicati, l'autorizzazione al viaggio occasionale può essere rilasciata dal Ministero della marina mercantile, dopo apposita comunicazione da parte dell'autorità marittima del porto di imbarco.

Le autorità marittime devono inoltre accertare, sentito, se del caso, l'ente tecnico:

che il certificato di accettazione dei contenitori cisterna copra il prodotto chimico o il gas liquefatto da trasportare e si riferisca effettivamente ai contenitori cisterna da impiegare nel viaggio occasionale;

che i contenitori cisterna siano muniti delle marche di collaudo da parte dell'amministrazione od ente che ha emesso il certificato di accettazione;

che da tale certificato, oppure dalle marche di collaudo esistenti sui contenitori cisterna, la data di scadenza della prossima visita periodica sia posteriore alla data di compimento del viaggio occasionale;

che, mediante esame esterno, i contenitori cisterna siano in buone condizioni prima del loro imbarco e siano muniti dei dispositivi di sicurezza contro le sovrappressioni;

che la nave che si intende impiegare sia munita dell'attestazione di idoneità al trasporto di contenitori cisterna contenenti merci pericolose allo stato liquido o gassoso, di cui all'art. 10 delle presenti norme, oppure possegga i requisiti di sicurezza necessari, secondo quanto previsto dall'art. 4 delle presenti norme.

Ai fini di quanto sopra, gli interessati devono:

inviare all'autorità marittima del porto d'imbarco copia dei certificati di accettazione dei contenitori cisterna;

comunicare alla suddetta autorità marittima il nome della nave da impiegare per il viaggio occasionale, gli estremi del viaggio con la data di imbarco dei contenitori cisterna e quella presumibile di sbarco, i prodotti da trasportare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1985

p. *Il Ministro*: CERAMI

(6212)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 6 agosto 1985.

Gradazione normale dei vini prodotti nella campagna 1982.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, che modifica il terzo comma dell'art. 3 dell'allegato *A* del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223;

Decreta:

Le gradazioni normali dei vini prodotti nella campagna 1982 delle qui appresso indicate zone vinicole, ai fini dell'applicazione del citato art. 5 del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, vengono stabilite come segue:

Piemonte

Vercelli, Novara	10
Torino, Cuneo .	11
Asti .	11,5
Alessandria	12

Valle d'Aosta

Aosta	11

Liguria

La Spezia	11
Savona, Genova	11,5
Imperia	12

Lombardia

Mantova	9,5
Como	10
Brescia, Bergamo, Cremona .	10,5
Sondrio, Milano	11,5
Pavia	12
Varese (non comunicati causa produzione estremamente ridotta)	

Trentino-Aldo Adige

Bolzano	11
Trento .	11,5

Veneto

Belluno	9,5
Treviso, Verona	10
Padova, Rovigo, Venezia, Vicenza	10,5

Friuli-Venezia Giulia

Udine . . . .
Pordenone . . . .
Trieste . . . .
Gorizia . . . .

Emilia-Romagna

Ferrara . . . .
Ravenna . . . .
Bologna, Parma . . . .
Reggio Emilia, Modena . . . .
Piacenza, Forlì . . . .

Toscana

Lucca, Pistoia . . . .
Massa, Arezzo, Grosseto . . . .
Firenze, Livorno . . . .
Pisa . . . .
Siena . . . .

Umbria

Perugia . . . .
Terni . . . .

Marche

Macerata . . . .
Pesaro, Ancona, Ascoli Piceno . . . . .

Lazio

Viterbo . . . .
Latina, Rieti . . . .
Frosinone . . . .
Roma . . . .

Abruzzo

L'Aquila, Pescara . . . .
Chieti . . . .
Teramo . . . .

Molise

Isernia . . . .
Campobasso . . . .

Campania

Benevento . . . .
Avellino, Caserta, Napoli, Salerno .

Puglia

Foggia . . . .
Bari, Taranto . . . .
Brindisi . . . .
Lecce . . . .

Basilicata

Potenza . . . .
Matera . . . .

Calabria

Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria

Sicilia

Enna	11,5
Agrigento, Caltanissetta, Trapani	12
Palermo	12,5
Catania	13
Messina, Ragusa, Siracusa	13,5

Sardegna

Cagliari	11,5
Nuoro	12
Sassari	12,5
Oristano	13,5

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1985

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

NOTA

Il testo vigente dell'art. 5 del D.L. 11 ottobre 1949, n. 707 (*Provvedimenti per agevolare la distillazione del vino e aggiornamento di alcune disposizioni in materia di imposte di fabbricazione*), è il seguente:

« Il terzo comma dell'art. 3 dell'allegato *A* al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, è sostituito dal seguente:

" Sulla maggiore gradazione alcolica, oltre alla gradazione normale dei vini genuini della zona di origine, e fino a 20°C, è dovuta la imposta di fabbricazione.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle finanze, saranno stabilite annualmente le gradazioni normali dei vini delle singole zone vinicole " ».

(6395)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 15 ottobre 1985.

Determinazione del numero degli iscritti presso l'Università della Calabria.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 13 della legge 12 febbraio 1968, n. 442, che ha istituito l'Università statale della Calabria;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, con il quale è stato approvato lo statuto del predetto ateneo in Calabria;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 927 e 27 settembre 1980, n. 1031, con i quali sono stati istituiti i corsi di laurea in chimica, in scienze geologiche e in scienze biologiche;

Veduti i decreti ministeriali 23 giugno 1972, 18 luglio 1973, 30 agosto 1974, 11 ottobre 1976, 30 ottobre 1976, 20 ottobre 1981 e 25 marzo 1982, con i quali veniva disposto per gli anni accademici 1972-73, 1973-74, 1974-75, 1976-77, 1981-82, l'inizio dei corsi;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'Università della Calabria che ha fissato il numero degli ammissibili in rapporto alle disponibilità edilizie e residenziali, come richiesto dal citato art. 13 della legge n. 442/68;

Decreta:

Il numero degli studenti che possono essere ammessi ai corsi di laurea nell'anno accademico 1985-86 è stato stabilito nella misura seguente:

	Numero degli studenti
corso di laurea in scienze economiche e sociali (indirizzo economico e sociale)	220
corso di laurea in ingegneria: *a*) ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale; *b*) ingegneria delle tecnologie industriali	435
corso di laurea in chimica	35
corso di laurea in fisica	45
corso di laurea in matematica	80
corso di laurea in scienze biologiche	40
corso di laurea in scienze geologiche	45
corso di laurea in scienze naturali	45
corso di laurea in lettere (indirizzi: classico e moderno)	120
corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo)	120
corso di laurea in filosofia	70
corso di laurea in storia	70

Roma, addì 15 ottobre 1985

Il Ministro: FALCUCCI

(6413)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 settembre 1985.

Disposizioni da osservarsi durante il rifornimento di carburante agli aeromobili.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti l'annesso 14 alla convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale e il doc. 9137 - AN 898 dell'I.C.A.O.;

Viste le attribuzioni demandate al servizio tecnico centrale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1980, n. 930;

Visto il proprio decreto 19 settembre 1984, di pari oggetto e ritenuto necessario adeguarlo alle risultanze dell'applicazione pratica;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni da osservarsi durante il rifornimento di carburante agli aeromobili di cui al decreto ministeriale 19 settembre 1984 sono sostituite da quelle riportate nell'articolo seguente.

Art. 2.

1. Il rifornimento di carburante agli aeromobili negli aeroporti deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti disposizioni e delle norme specifiche previste per i rifornimenti con passeggeri a bordo dell'aeromobile e per quelli che vengono effettuati durante l'imbarco e lo sbarco degli stessi.

2. Le operazioni di rifornimento si intendono eseguite a cura e sotto la responsabilità dell'esercente dell'aeromobile, indipendentemente dalle misure di sorveglianza e di controllo adottate dalle autorità aeroportuali.

3. Durante le operazioni di rifornimento o di aspirazione di carburante agli aeromobili devono essere osservate le seguenti norme generali:

3.1. le operazioni di rifornimento devono essere effettuate a cielo aperto e le attrezzature per il rifornimento e gli sfiati dei serbatoi dell'aeromobile non devono trovarsi ad una distanza inferiore a m 15 da qualsiasi edificio;

3.2. l'esercente dell'aeromobile interessato deve assicurare la presenza di una persona competente, responsabile del rifornimento, che garantisca l'osservanza delle procedure e sia in contatto con il responsabile di servizio della compagnia petrolifera.

L'esercente e la compagnia petrolifera possono concordare che le funzioni in parola vengano svolte dallo stesso responsabile della compagnia petrolifera;

3.3. la zona di rifornimento si estende per un raggio di 15 metri a partire dal serbatoio dell'aeromobile che viene rifornito, dagli sfiati e dalle attrezzature usate per il rifornimento;

3.4. l'esercente dell'aeromobile deve curare che nessun estraneo alle operazioni di rifornimento, assistenza e controllo, si trovi entro la zona di rifornimento; neanche la compagnia petrolifera può trasportare o mantenere sul luogo personale estraneo a tali operazioni;

3.5. il rifornimento non deve essere effettuato, e, se già iniziato, deve essere immediatamente sospeso, in presenza di temporali con scariche elettriche sullo aeroporto o nelle immediate vicinanze dello stesso;

3.6. il rifornimento non deve essere effettuato, e, se già iniziato, deve essere immediatamente sospeso, durante il funzionamento, anche per prova, di impianti radar nelle immediate vicinanze;

3.7. le operazioni di rifornimento non possono essere effettuate in presenza di condizioni di surriscaldamento del carrello dell'aeromobile;

3.8. durante il rifornimento nessun motore di spinta dell'aeromobile deve essere in funzione;

3.9. nessun veicolo a motore può operare nella « zona di rifornimento » di un aeromobile a meno che non sia munito di adeguato schermaggio allo scarico in condizioni di perfetta manutenzione ed efficienza;

3.10. tutti i veicoli e le attrezzature devono essere posizionate in modo tale da consentire:

3.10.1. il libero accesso all'aeromobile da parte di servizi di soccorso e di lotta antincendi;

3.10.2. la rapida evacuazione, attraverso le uscite in uso, delle persone a bordo dell'aeromobile;

3.10.3. il rapido allontanamento dei mezzi rifornitori;

3.11. i veicoli non devono transitare né sostare sotto l'ala degli aeromobili, salvo quelli del rifornimento e solo se la loro presenza è indispensabile per le operazioni di rifornimento di carburante, di olii lubrificanti ed idraulici. Nel caso di rifornimento con autocisterna la parte dell'autocisterna contenente l'organo motore non deve sostare sotto l'ala;

3.12. tutti i mezzi rifornitori operanti nella zona di rifornimento devono essere muniti di estintori in perfetta efficienza ed il relativo personale deve essere addestrato all'impiego delle apparecchiature;

3.13. ciascun mezzo rifornitore deve essere presidiato dal personale necessario per assicurare il suo rapido allontanamento in caso di necessità. Qualora il rifornimento sia effettuato da un solo mezzo rifornitore simultaneamente da due punti di attacco non posti sulla stessa semiala è necessaria la presenza di almeno due operatori. La presenza minima di due operatori è comunque sempre necessaria quando il rifornimento è effettuato ad un aeromobile a fusoliera larga (wide body);

3.14. per eliminare i rischi connessi al verificarsi di scariche elettriche, devono essere effettuati, nello ordine, i seguenti collegamenti elettrici:

3.14.1. se sono disponibili impianti di messa a terra:

I) collegamento a terra dei mezzi rifornitori;

II) collegamento a terra dell'aeromobile (diretto e non tramite l'automezzo rifornitore);

III) collegamento tra l'aeromobile ed i mezzi rifornitori (tale collegamento deve essere fatto stendendo un conduttore elettrico tra i punti prestabiliti o fra altre superfici adatte, pulite e non verniciate dei suddetti mezzi);

IV) collegamento del bocchettone delle manichette con l'aeromobile in caso di rifornimento sopra l'ala;

3.14.2. se non sono disponibili impianti di messa a terra:

I) collegamento tra aeromobile e mezzi rifornitori;

II) collegamento del bocchettone delle manichette con l'aeromobile in caso di rifornimento sopra l'ala.

Terminato il rifornimento, i collegamenti dovranno essere tolti, nell'ordine inverso;

3.15. durante il rifornimento non devono venire installate o rimosse le batterie dell'aeromobile né venire collegati, disconnessi o fatti funzionare apparati per la loro ricarica;

3.16. durante il rifornimento non deve venire posto in funzione il trasmettitore HF né il trasponder né il radar di bordo dell'aeromobile;

3.17. è consentito l'uso dei generatori di corrente di bordo e/o di quelli funzionanti a terra. Essi devono, in ogni caso, essere allacciati ai circuiti e messi in moto prima che siano aperti i bocchettoni delle autocisterne

e che si siano innestate le manichette necessarie al travaso del carburante. In caso di arresto essi non devono essere riattivati finché il rifornimento è in corso. I generatori funzionanti a terra debbono essere dislocati alla massima distanza tecnicamente consentita dal punto di rifornimento.

Nel caso di rifornimenti serali o notturni che richiedano l'impiego di lampade per eventuali ispezioni del velivolo, queste debbono essere di tipo antideflagrante (le lampade impiegate per l'illuminazione artificiale dell'area interessata dall'aeromobile debbono essere accese prima di iniziare le operazioni di rifornimento e spente al termine di dette operazioni);

3.18. nell'ambito della zona di rifornimento:

3.18.1. è vietato usare utensili funzionanti elettricamente ed altre apparecchiature od utensili in grado di produrre fiamme o scintille;

3.18.2. è vietato usare flashes sia a filamenti che elettronici;

3.18.3. è vietato fumare nonché utilizzare accendisigari o fiammiferi;

3.18.4. è vietato trascinare scale o altri mezzi con ruote metalliche o che comunque striscino sul suolo qualora trainati;

3.18.5. il personale addetto al rifornimento deve indossare indumenti che non provochino scintille e non deve portare indosso od utilizzare accendisigari o fiammiferi;

3.19. nella zona di rifornimento debbono essere disposti uno o due estintori carrellati in condizioni di perfetta manutenzione ed efficienza, con un totale di 100 kg di polvere chimica secca, oppure con idrocarburi alogenato o CO_2 secondo le equivalenze di quantitativo fissate dall'I.C.A.O.; l'uso di tali estintori, per eseguire un primo intervento, è demandato al personale operante nella zona di rifornimento;

3.20. le operazioni di rifornimento devono essere immediatamente interrotte:

3.20.1. se viene avvertita la presenza di vapori di carburante all'interno dell'aeromobile o di qualsiasi altro pericolo: in tal caso occorre, altresì, interrompere la pulizia interna dell'aeromobile a mezzo di apparecchi elettrici; l'autorizzazione a riprendere il rifornimento può essere data dall'equipaggio di condotta, se presente a bordo, o dal responsabile del rifornimento di cui al punto 3.2, solo dopo aver verificato che si sono ristabilite le condizioni di assenza di pericolo;

3.20.2. se avvenga qualsiasi fuoriuscita di carburante, anche se dagli « sfiati di troppo pieno » dell'aeromobile; in questo caso le operazioni di rifornimento possono essere riprese solo dopo che il membro dello equipaggio o lo specialista della società aerea addetto al pannello di rifornimento assicurino che la situazione si è normalizzata, e che è stato eliminato il carburante fuoriuscito;

3.20.3. se i mezzi non dotati di schermaggio antifiamma allo scarico si avvicinino in un raggio di 15 metri dal punto di rifornimento, se il radar di bordo od altro radar nelle vicinanze o l'HF o il trasponder di bordo siano messi in funzione e se comunque non vengano osservate le condizioni di cui ai paragrafi precedenti;

3.21. nell'eventualità che si verifichi un principio di incendio od un versamento di carburante, il responsabile del rifornimento, di cui al punto 3.2, deve far interrompere il rifornimento stesso e provvedere a far adottare le procedure di sicurezza necessarie a cura della compagnia petrolifera allertando, ove necessario, il servizio antincendi.

4. Se durante le operazioni di rifornimento o di aspirazione di carburante i passeggeri rimangono a bordo dell'aeromobile, oltre alle norme generali predette, devono essere osservate anche le seguenti misure:

4.1. le società di navigazione aerea devono richiedere, di volta in volta l'autorizzazione alla direzione dell'aeroporto (ufficio traffico internazionale - ovvero ufficio traffico nazionale).

La richiesta può essere formulata dal caposcalo o da un suo rappresentante, soltanto dopo che il comandante dell'aeromobile o suo delegato abbia espresso, in rapporto alle proprie responsabilità il nullaosta alla effettuazione del rifornimento;

4.2. gli uffici della direzione dell'aeroporto informano il servizio antincendi aeroportuale che il rifornimento ha luogo con i passeggeri a bordo, notificando la posizione di parcheggio dell'aeromobile;

4.3. per l'aeromobile da rifornire deve essere richiesto il servizio di assistenza antincendi al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che vi provvede con proprio mezzo antincendio. L'automezzo può assistere fino a due rifornimenti di aeromobili purché adiacenti, ma opportunamente distanziati. In presenza del mezzo antincendio dei vigili del fuoco non è necessaria l'applicazione delle disposizioni di cui al punto 3.19;

4.4. il servizio di assistenza viene reso a pagamento con le tariffe previste dalla legge in vigore. La società di navigazione aerea deve a tal fine compilare e firmare il modulo di cui all'allegato *A* che deve essere vistato da parte della direzione aeroportuale;

4.5. debbono essere predisposti i seguenti dispositivi di evacuazione:

4.5.1. le porte usate normalmente per l'imbarco/sbarco dei passeggeri devono essere aperte. Qualora le condizioni climatiche non consentano di tenerle aperte, esse possono essere tenute chiuse, ma non bloccate;

4.5.2. le scale o i pontili di imbarco debbono essere approntati presso le porte in uso di cui al precedente punto 4.5.1;

4.5.3 le uscite dotate di scale incorporate, se non sono servite da pontili di imbarco o da scale mobili debbono avere le scale stesse approntate per l'uso;

4.5.4. le porte, le scale o i pontili d'imbarco in uso non debbono essere ostruiti, per consentire il libero impiego in caso di emergenza;

4.6. a bordo dell'aeromobile debbono essere, inoltre, adottate le seguenti misure precauzionali:

4.6.1. deve essere presente, in cabina di pilotaggio, almeno un membro dell'equipaggio di condotta dell'aeromobile, che sia in comunicazione con il responsabile delle operazioni di rifornimento;

4.6.2. le attività di servizio a terra ed il lavoro all'interno dell'aeromobile debbono essere svolte in modo da non ostruire le uscite, comprese quelle di emergenza;

4.6.3. deve essere presente a bordo un numero di assistenti di volo non inferiore a quello indispensabile per far fronte ad una evacuazione in caso di emergenza. Essi debbono permanere in prossimità delle uscite da usare per l'evacuazione di emergenza per tutta la durata delle operazioni di rifornimento;

4.6.4. i passeggeri devono essere informati che sono in corso le operazioni di rifornimento, che non è consentito di fumare, che non devono azionare interruttori elettrici e che non devono allacciare le cinture;

4.6.5. l'equipaggio deve controllare che siano accese le luci delle uscite e delle scritte « vietato fumare » e che quella « allacciare le cinture di sicurezza » sia spenta;

4.6.6. deve essere assicurato, per tutta la durata del rifornimento, che le porte tra i compartimenti dei passeggeri siano tenute aperte, che la cabina sia ben illuminata, che il sistema di illuminazione di emergenza sia predisposto o in funzione, che i corridoi siano privi di ostacoli, che il movimento dei passeggeri all'interno della cabina sia ridotto al minimo e che gli scivoli delle porte chiuse non siano bloccati in posizione disarmata;

4.6.7. l'impianto di erogazione di ossigeno non deve essere utilizzato;

4.7. passeggeri malati o inabili possono rimanere a bordo solo nel caso che sia disponibile il personale necessario ad assicurarne l'evacuazione in qualsiasi eventualità;

4.8. il rifornimento non può in alcun caso iniziare prima dell'arrivo del mezzo antincendio del servizio di assistenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

4.9. ove si renda necessario effettuare una evacuazione d'emergenza, questa sarà effettuata a cura del personale di bordo della compagnia aerea;

4.10. nella eventualità che si verifichi un principio di incendio o un versamento di carburante, il responsabile delle operazioni di rifornimento oltre a far interrompere il rifornimento deve allertare immediatamente l'equipaggio di condotta. Questi provvede ad adottare le necessarie misure dandone altresì comunicazione alla TWR.

5. Qualora durante le operazioni di rifornimento o di aspirazione di carburante, sia in atto l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri, oltre alle norme generali di cui al punto 3 ed alle misure particolari di cui al punto 4 debbono essere osservate le seguenti ulteriori misure:

5.1. i passeggeri debbono essere informati preventivamente che sono in corso le operazioni di rifornimento e che è vietato fumare;

5.2. i passeggeri debbono essere opportunamente instradati in modo da non interferire con le operazioni di rifornimento o con le altre operazioni di assistenza a terra. Il percorso da seguire deve essere chiaramente indicato e il responsabile delle operazioni di assistenza deve poter sorvegliare i movimenti dei passeggeri ovvero farli scortare a piccoli gruppi nei loro movimenti da e verso l'aeromobile.

6. Nel caso, del tutto eccezionale, che l'impiego del mezzo antincendi dei vigili del fuoco nel servizio di assistenza al rifornimento di un aeromobile con passeggeri a bordo comporti la riduzione del potenziale di soccorso al di sotto di quello previsto, dalla normativa I.C.A.O., per la categoria cui appartiene l'aeroporto, la direzione aeroportuale adotta le opportune misure di competenza.

7. Negli aeroporti non compresi nella tabella *A* della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e nei quali il servizio antincendi non è assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, devono essere osservate le seguenti norme:

7.1. le operazioni di rifornimento e di aspirazione di carburante agli aeromobili con passeggeri a bordo non sono consentite;

7.2. durante le operazioni di rifornimento o di aspirazione di carburante degli aeromobili devono essere osservate le norme elencate ai punti precedenti con la esclusione di quella al punto 3.19;

7.3. durante le operazioni di rifornimento deve essere richiesta l'assistenza del servizio antincendio dell'aeroporto, che vi provvede con proprio automezzo antincendio e con idoneo equipaggio. L'automezzo può assistere fino a due rifornimenti di aeromobili purché adiacenti, ma opportunamente distanziati.

Roma, addì 30 settembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

ALLEGATO *A*

Al comando provinciale dei vigili del fuoco di . . . .

Si chiede a codesto comando di voler assicurare il servizio di assistenza antincendi dei vigili del fuoco previsto in caso di operazioni di travaso carburante ad aeromobili con passeggeri a bordo.

Il servizio è necessario il giorno . . . . . per l'aeromobile seguente:

compagnia di N/A esercente . . . . volo . . .
aeromobile tipo . . . . marche . . . . .
parcheggio . . . . . . n. passeggeri . . . .
eventuali annotazioni relative al carico (1) . . . .
. . . .
. . . .
ora prevista di inizio del rifornimento . . . . .
ora prevista di fine del rifornimento . . . . . .

Si allega la quietanza di versamento provvisorio . . SI/NO
Il servizio va posto a carico del deposito già versato . SI/NO

Il capo scalo
. . . .

Si comunica che il rifornimento soprarichiesto è stato autorizzato da questo D.C.A.

Il funzionario addetto all'U.C.T.
. .

Aeroporto di . . . . li . . .

---

(1) Indicare entità e tipologia di eventuali merci pericolose.

(6414)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile nel comune di Molfetta

Con decreto interministeriale 16 ottobre 1985, n. 247, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del poligono di tiro a segno sito in Molfetta (Bari), in contrada « Fabbricetta », riportato nel catasto del comune censuario di Molfetta al foglio 4, particelle 49 e 69, per una superficie complessiva di ha 1.48.71.

(6421)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Integrazioni alle ordinanze n. 431/FPC/ZA del 29 novembre 1984, n. 536/FPC/ZA del 22 aprile 1985 e n. 548/FPC/ZA del 28 maggio 1985 concernenti l'individuazione dei comuni danneggiati dal terremoto del 29 aprile e del 7 ed 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 626/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Viste le proprie ordinanze n. 431/FPC/ZA del 29 novembre 1984, n. 536/FPC/ZA del 22 aprile 1985 e n. 548/FPC/ZA del 28 maggio 1985, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* numeri 331 del 1° dicembre 1984, n. 104 del 4 maggio 1985 e n. 129 del 3 giugno 1985, concernenti l'individuazione dei comuni danneggiati dal terremoto del 29 aprile e del 7 ed 11 maggio 1984;

Viste le note del servizio opere pubbliche d'emergenza n. 43662 del 18 settembre 1985, n. 43759 del 25 settembre 1985 e n. 44013 del 17 ottobre 1985 nelle quali sono indicati i comuni che hanno subito eventi sismici pari al V-VI grado della scala Mercalli, erroneamente non inclusi nelle precedenti ordinanze;

Ravvisata la necessità di integrare l'elenco dei comuni danneggiati;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

In aggiunta ai comuni indicati nelle ordinanze n. 431/FPC/ZA del 29 novembre 1984, n. 536/FPC/ZA del 22 aprile 1985 e n. 548/FPC/ZA del 28 maggio 1985, sono considerati danneggiati dal terremoto i seguenti comuni:

Provincia di Chieti:

Casacanditella
Civitaluparella
Montelapiano
Palombaro
S. Martino sulla Marrucina

Provincia di Isernia:

Castel del Giudice
Castelverrino
Sessano del Molise

Provincia di Frosinone:

Colfelice
Villa S. Lucia

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(6418)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Contributo in conto interesse previsto dall'art. 3 della legge 31 maggio 1984, n. 193, deliberato a favore delle imprese siderurgiche di cui all'art. 20 della legge n. 46 del 17 febbraio 1982. (Deliberazione 19 settembre 1985).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, che accorda alle imprese siderurgiche di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, un contributo in conto interessi, nella misura massima del 10% annuo, con particolare riguardo per le aree di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sull'intero importo di operazioni di indebitamento a medio termine, contratte anche a livello di gruppo industriale dalle società controllanti per conto delle controllate, in essere o da concludere, per un periodo massimo *di tre anni, a decorrere dal* 1° gennaio 1983;

Visto il secondo comma del medesimo articolo che demanda al CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria eseguita dal comitato tecnico di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la competenza a deliberare sulle richieste di contributo anzidette;

Vista la propria delibera in data 10 luglio 1985 contenente direttive per l'applicazione dell'art. 3 della legge 31 maggio 1984, n. 193;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica svolta dall'anzidetto comitato tecnico di cui all'art. 20 della legge n. 46/1982 in merito alle richieste di contributo presentate;

Viste le proposte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, formulate con note del 29 luglio 1985;

Delibera:

Il contributo in conto interessi di cui all'art. 3 della legge n. 193 del 1984 è concesso alle imprese sottoindicate nella misura seguente:

1. *Bisider S.p.a. di Brescia*:

stabilimento: Brescia;
contributo concesso (lire):
168.274.573 per incentivazione di operazioni creditizie;
161.556.164 per incentivazione di emissioni obbligazionarie.

Totale generale: 329.830.737.

2. *Acciaieria Foroni S.p.a. di Gorla Minore (Varese)*:

stabilimento: Gorla Minore (Varese);
contributo concesso (lire):
168.822.313 per incentivazione di operazioni creditizie;
204.616.438 per incentivazione di emissioni obbligazionarie.

Totale generale: 373.438.751.

3. *Rodacciai S.p.a. di Milano*:

stabilimento: Sirone (Como);
contributo concesso (lire):
1.789.344.423 per incentivazione di operazioni creditizie;
115.781.918 per incentivazione di emissioni obbligazionarie.

Totale generale: 1.905.126.341.

4. *Nuova Sidercamuna S.p.a. di Berzo Inferiore (Brescia)*:

stabilimento: Berzo Inferiore (Brescia);
contributo concesso (lire):
974.619.952 per incentivazione di operazioni creditizie;
153.246.575 per incentivazione di emissioni obbligazionarie.

Totale generale: 1.127.866.527.

5. *Acciaierie di Modena S.p.a. di Modena*:
stabilimento: Modena;
contributo concesso (lire):
418.783.562 per incentivazione di operazioni creditizie;
17.356.164 per incentivazione di emissioni obbligazionarie.
Totale generale: 436.139.726.

6. *Officine laminatoi Sebino S.p.a. di Pisogne (Brescia)*:
stabilimento: Pisogne (Brescia);
contributo concesso (lire):
210.286.409 per incentivazione di operazioni creditizie;
254.754.145 per incentivazione di emissioni obbligazionarie.
Totale generale: 465.040.554.

7. *Acciaieria e ferriera di P. Stramezzi & C. S.p.a. di Crema*:
stabilimento: Crema;
contributo concesso (lire):
5.295.452 per incentivazione di emissioni obbligazionarie.

8. *Ori Martin S.p.a. di Brescia*:
stabilimento: Brescia;
contributo concesso (lire):
878.037.795 per incentivazione di operazioni creditizie;
78.602.740 per incentivazione di emissioni obbligazionarie.
Totale generale: 956.640.535.

9. *Acciaierie Valbruna S.p.a. di Vicenza*:
stabilimento: Piove di Sacco (Padova);
contributo concesso (lire):
299.178.082 per incentivazione di emissioni obbligazionarie

10. *Ferriere di Domegliara S.p.a. di Torino*:
stabilimento: Torino;
contributo concesso (lire):
1.567.460.036 per incentivazione di operazioni creditizie.
1.104.805.479 per incentivazione di emissioni obbligazionarie.
Totale generale: 2.672.265.515.

11. *La Magona d'Italia S.p.a. di Firenze*:
stabilimento: Firenze;
contributo concesso (lire):
307.008.948 per incentivazione di operazioni creditizie;
1.615.831 per incentivazione di emissioni obbligazionarie.
Totale generale: 308.624.779.

12. *Ferriere acciaierie sarde S.p.a. di Cagliari*:
stabilimento: Cagliari;
contributo concesso (lire):
491.133.979 per incentivazione di operazioni creditizie.

13. *Lamifer di Rossi Armando & C. di Travagliato (Brescia)*:
stabilimento: Travagliato (Brescia);
contributo concesso (lire):
134.017.288 per incentivazione di operazioni creditizie.

14. *I.R.O. S.p.a. di Odolo (Brescia)*:
stabilimento: Odolo (Brescia);
contributo concesso (lire):
181.164.222 per incentivazione di operazioni creditizie;
166.941.370 per incentivazione di emissioni obbligazionarie.
Totale generale: 348.105.592.

15. *Olifer S.r.l. di Odolo (Brescia)*:
stabilimento: Odolo (Brescia);
contributo concesso (lire):
135.217.808 per incentivazione di operazioni creditizie.

16. *Bredina S.r.l. di Odolo (Brescia)*:
stabilimento: Odolo (Brescia);
contributo concesso (lire):
71.951.374 per incentivazione di operazioni creditizie.

17. *A.F.I.M. di Nave (Brescia)*:
stabilimento: Nave (Brescia);
contributo concesso (lire):
142.109.589 per incentivazione di emissioni obbligazionarie.

18. *Officine F.lli Bertoli fu Rodolfo S.p.a. di Udine*:
stabilimento: Udine;
contributo concesso (lire):
21.350.638 per incentivazione di operazioni creditizie.

19. *Acciaierie di Rubiera S.p.a. di Modena*:
stabilimento: S. Donnino di Casalgrande;
contributo concesso (lire):
133.146.956 per incentivazione di operazioni creditizie;
11.219.178 per incentivazione di emissioni obbligazionarie.
Totale generale: 144.366.134.

20. *Società europea tubifici ed acciaierie S.p.a. di Roncadelle (Brescia)*:
stabilimenti: S. Zeno sul Naviglio (Brescia) - Roncadelle (Brescia);
contributo concesso (lire):
3.124.596.296 per incentivazione di operazioni creditizie.

21. *Predalva acciaieria e ferriera S.r.l. di Pian Camuno (Brescia)*:
stabilimento: Pian Camuno (Brescia);
contributo concesso (lire):
215.316.500 per incentivazione di operazioni creditizie.

22. *Acciaierie e ferriere lombarde Falck S.p.a. di Milano*:
stabilimenti: Unione, Concordia, Vobarno;
contributo concesso (lire):
17.177.457.729 per incentivazione di operazioni creditizie;
828.518.137 per incentivazione di emissioni obbligazionarie.
Totale generale: 18.005.975.866.

23. *Ferriere di Barghe S.p.a. di Barghe (Brescia)*:
stabilimento: Barghe (Brescia);
contributo concesso (lire):
57.353.858 per incentivazione di operazioni creditizie;
119.890.411 per incentivazione di emissioni obbligazionarie.
Totale generale: 177.244.269.

24. *Acciaierie e ferriere F.lli Pasini di Alessio S.p.a. di Odolo (Brescia)*:
stabilimento: Odolo (Brescia);
contributo concesso (lire):
449.493.938 per incentivazione di operazioni creditizie;
70.680.822 per incentivazione di emissioni obbligazionarie.
Totale generale: 520.174.760.

25. *Acciaieria fonderia del Cividale S.p.a. di Udine*:
stabilimento: Udine;
contributo concesso (lire):
182.254.658 per incentivazione di operazioni creditizie.

26. *Acciaierie di Cividate al Piano di Odolo (Brescia)*:
stabilimento: Odolo (Brescia);
contributo concesso (lire):
100.548.999 per incentivazione di operazioni creditizie.

27. *Acciai speciali Ospitaletto S.p.a. di Ospitaletto (Brescia)*:
stabilimento: Ospitaletto (Brescia);
contributo concesso (lire):
107.412.615 per incentivazione di operazioni creditizie.

28. *Alfa acciai S.p.a. di Brescia*:
stabilimento: San Polo (Brescia);
contributo concesso (lire):
623.767.123 per incentivazione di operazioni creditizie.

29. *Ferriera Valsabbia S.p.a. di Odolo (Brescia)*:
stabilimento: Odolo (Brescia);
contributo concesso (lire):
259.423.722 per incentivazione di operazioni creditizie;
189.978.082 per incentivazione di emissioni obbligazionarie.
Totale generale: 449.401.804.

30. *Acciaieria e ferriera di Ceto S.p.a. di Ceto (Brescia)*:
stabilimento: Ceto (Brescia);
contributo concesso (lire):
96.539.906 per incentivazione di operazioni creditizie.

31. *I.L.F.O. - Industria laminati ferrosi odolese S.p.a. di Odolo (Brescia)*:
stabilimento: Odolo (Brescia);
contributo concesso (lire):
131.472.088 per incentivazione di operazioni creditizie;
239.932.603 per incentivazione di emissioni obbligazionarie.
Totale generale: 371.404.691.

32. *Feralpi S.p.a. di Lonato (Brescia)*:
stabilimento: Lonato (Brescia);
contributo concesso (lire):
810.937.306 per incentivazione di operazioni creditizie;
499.544.521 per incentivazione di emissioni obbligazionarie.
Totale generale: 1.310.481.827.

33. *Nuova Ferrosider S.p.a. di Ospitaletto Bresciano (Brescia)*:
stabilimento: Ospitaletto Bresciano (Brescia);
contributo concesso (lire):
144.209.098 per incentivazione di operazioni creditizie.

34. *Ferriera acciaieria Casilina S.p.a. di Montecompatri (Roma)*:
stabilimento: Montecompatri (Roma);
contributo concesso (lire):
33.657.534 per incentivazione di emissioni obbligazionarie.

35. *Ferriera Ponte Chiese di Zanatta F.lli S.p.a. di Prevalle (Brescia)*:
stabilimento: Prevalle (Brescia);
contributo concesso (lire):
33.822.466 per incentivazione di operazioni creditizie.

36. *Acciaieria Valsugana S.p.a. di Borgo Valsugana (Trento)*:
stabilimento: Borgo Valsugana (Trento);
contributo concesso (lire):
56.961.855 per incentivazione di operazioni creditizie.

37. *Laminazione acciai speciali S.p.a. di Ghedi (Brescia)*:
stabilimento: Ghedi (Brescia);
contributo concesso (lire):
12.709.688 per incentivazione di operazioni creditizie;
4.196.712 per incentivazione di emissioni obbligazionarie.
Totale generale: 16.906.400.

38. *Italghisa S.p.a. di Bagnolo Mella (Brescia)*:
stabilimento: Bagnolo Mella (Brescia);
contributo concesso (lire):
59.663.589 per incentivazione di emissioni obbligazionarie

39. *Mini acciaieria odolese S.r.l. di Odolo (Brescia)*:
stabilimento: Odolo (Brescia);
contributo concesso (lire):
127.532.325 per incentivazione di operazioni creditizie.

40. *Acciaierie e ferriere Leali Luigi S.p.a. di Odolo (Brescia)*:
stabilimento: Odolo (Brescia);
contributo concesso (lire):
131.055.346 per incentivazione di operazioni creditizie;
165.827.397 per incentivazione di emissioni obbligazionarie.
Totale generale: 296.882.743.

41. *Acciaierie e ferriere vicentine Beltrame S.p.a. di Vicenza*:
stabilimento: Vicenza;
contributo concesso (lire):
1.702.013.718 per incentivazione di operazioni creditizie;
556.080.674 per incentivazione di operazioni creditizie.
Totale generale: 2.258.094.392.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà all'attuazione della presente delibera vigilando sulla osservanza delle disposizioni vigenti da parte delle imprese.

Roma, addì 19 settembre 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

(5954)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 21 ottobre 1985, n. 1/13/2-1882, il decreto prefettizio 15 novembre 1933, n. 11419/587, con il quale i cognomi della sig.ra Maria Babich vedova Kocijančič, nata a Muggia il 10 settembre 1885, vennero ridotti nella forma italiana, rispettivamente, di «Balbi» e «Canziani», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione, per quanto riguarda il cognome «Canziani», ai figli Guglielmo, Giuseppe, e Maria e al cognato Giacomo, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta il 10 settembre 1985, per quanto riguarda gli effetti nei confronti della pronipote del predetto, sig.ra Vilma Canziani, nata a Trieste il 3 novembre 1965, abitante a San Dorligo della Valle, località San Dorligo della Valle n. 369, figlia di Federico fu Guglielmo, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Kocijančič». Il sindaco di San Dorligo della Valle è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessata.

(6424)

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Mola di Bari

Con deliberazioni n. 345 del 21 gennaio 1985 e n. 2802 del 2 aprile 1985, rese esecutive dalla commissione governativa di controllo, la giunta regionale della regione Puglia ha approvato il piano regolatore generale del comune di Mola di Bari (Bari).

Detto piano è stato approvato, con le modifiche introdotte d'ufficio — ai sensi dell'art. 10 della legge urbanistica — e riportate nella relazione n. 6834 del 17 gennaio 1985 del settore urbanistico regionale (che forma parte integrante della citata delibera di giunta regionale n. 345/1985) e con le raccomandazioni riportate nella decisione della commissione governativa di controllo n. 7331 del 7 maggio 1985.

(6376)

CIRCOLARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 29 ottobre 1985, n. **449825.**

Legge 28 febbraio 1985, n. 47 - Art. 35. Procedimento per la sanatoria delle opere abusive.

Ai signori sindaci dei comuni

e, per conoscenza:

Ai signori presidenti delle giunte regionali

Ai signori prefetti

Al Ministero dell'interno

Questo Ministero, con la circolare in data 30 luglio 1985, n. 3357/25, ha fatto presente, a proposito del procedimento per la sanatoria degli abusi edilizi (9.1) che « la presentazione della domanda è soggetta ad un termine perentorio, ma che l'incompletezza della documentazione non è motivo di invalidità della domanda medesima ».

Per meglio chiarire l'avviso così espresso deve farsi riferimento ai commi 6 (« entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, l'interessato integra, ove necessario, la domanda a suo tempo presentata ») e 9 (« il sindaco, esaminata la domanda ... invita l'interessato a produrre l'ulteriore documentazione ») dell'art. 35 della legge n. 47/1985.

Da tali disposizioni risulta chiaramente che il legislatore, pur stabilendo che alla domanda di concessione in sanatoria devono essere allegati alcuni documenti, ha poi espressamente previsto che l'interessato può integrare la domanda medesima in un momento successivo e che il sindaco, riscontrata l'incompletezza della domanda, può chiedere i documenti non presentati.

Il legislatore, pertanto, pur indicando un procedimento, ha escluso che carenze e imperfezioni — quando siano eliminabili — comportino invalidità o irricevibilità della domanda.

Ciò stante le SS.LL., istruendo le domande di concessione in sanatoria dovranno ricevere anche quelle carenti della prescritta documentazione; e chiederanno agli interessati l'integrazione della domanda, purché presentata nei termini.

Le carenze possono riguardare sia atti di cui è chiesta la presentazione in allegato alla domanda di concessione (quali la prova dell'avvenuta presentazione all'UTE della documentazione necessaria ai fini dello accatastamento); sia atti che condizionano il rilascio della concessione, ma per i quali non è posto alcun termine (la disponibilità dell'ente proprietario a concedere l'uso del suolo; provvedimenti di sdemanializzazione, ecc.).

Ovviamente, l'incompletezza della documentazione non è senza conseguenze. Innanzitutto, fino a quando tutti i documenti necessari non siano stati presentati, le SS.LL. non potranno rilasciare la concessione o l'autorizzazione in sanatoria; inoltre, non si formerà il silenzio-assenso; non potrà darsi inizio ai lavori di completamento delle opere abusive, ecc.

Questo Ministero è disponibile per ogni chiarimento che le SS.LL. riterranno di chiedere.

Il Ministro: NICOLAZZI

(6425)

CONCORSI ED ESAMI

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione dell'elenco degli ammessi al colloquio del concorso pubblico per l'ammissione al settimo corso di preparazione per il reclutamento di cinquanta impiegati civili alla settima qualifica funzionale del Ministero della pubblica istruzione, ruolo segreterie universitarie.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del bando di concorso sopraindicato (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 20 luglio 1984), si comunica che negli albi delle sedi della Scuola superiore della pubblica amministrazione di Roma, Caserta, Reggio Calabria e Bologna, è affisso l'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta svoltasi il 17 dicembre 1984.

I certificati e titoli, di cui agli articoli 6 e 11 del bando di concorso, dovranno pervenire entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso al seguente indirizzo:

Scuola superiore della pubblica amministrazione - Direzione generale - Lungotevere Thaon di Revel, 76 - ROMA

Con successivo avviso verrà data comunicazione della pubblicazione del calendario e della sede del colloquio.

(6312)

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 10/E

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 10/E, a:

due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore personale vigilanza e ispezione;

sei posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore tecnico di laboratorio;

un posto di medico assistente di anestesia, area funzionale di chirurgia;

due posti di medico assistente di chirurgia pediatrica, area funzionale di chirurgia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi dell'U.S.L. in Firenze.

(6343)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 30

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 30, a:

due posti di agente tecnico (per il servizio 1 - igiene pubblica e del territorio);

due posti di agente tecnico (per il servizio 8 - veterinaria);

un posto di assistente medico di radioterapia;

due posti di operatore tecnico di cucina;

un posto di operatore tecnico di lavanderia;

un posto di operatore tecnico di caldaie a vapore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa del personale dell'U.S.L. in Siena.

(6392)

REGIONE MOLISE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 7

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 7, a:

Ruolo sanitario:

cinque posti di assistente medico (tempo pieno) dell'area funzionale di medicina;

cinque posti di assistente medico (tempo pieno) dell'area funzionale di chirurgia;

un posto di veterinario collaboratore;

due posti di farmacista collaboratore;

due posti di biologo collaboratore;

due posti di operatore professionale coordinatore - capo sala;

venticinque posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale (di cui quattro riservati alle categorie protette dalla legge n. 482/68);

sei posti di operatore professionale collaboratore - tecnici di anatomia e istologia patologica di cui due riservati alle categorie protette dalla legge n. 482/68);

quattro posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di laboratorio di analisi (di cui uno riservato alle categorie protette dalla legge n. 482/68);

due posti di operatore professionale collaboratore - terapista della riabilitazione;

un posto di operatore professionale collaboratore - ostetrico/a:

un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia;

un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di fisiopatologia cardio-circolatoria.

Ruolo tecnico:

tre posti di assistente tecnico - ispettore di igiene;

due posti di assistente tecnico - perito chimico;

un posto di operatore tecnico - elettricista;

undici posti di ausiliario - socio sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale della U.S.L. in Termoli (Campobasso).

(6313)

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 54

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 54, a:

Ruolo sanitario:

un posto di coadiutore sanitario di medicina legale;

un posto di operatore professionale di prima categoria, collaboratore-infermiere psichiatrico.

Ruolo tecnico:

un posto di agente tecnico per il servizio di anatomia ed istologia patologica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria affari generali dell'U.S.L. in Borgomanero (Novara).

(6341)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 68

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 68, a:

a) *Ruolo sanitario*:

due posti di assistente sanitaria, operatore professionale collaboratore.

b) *Ruolo tecnico*:

tre posti di assistente tecnico;

un posto di operatore tecnico coordinatore, capo servizio lavanderia;

un posto di operatore tecnico coordinatore, capo servizio guardaroba/stireria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Asti.

(6347)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 73

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 73, a:

un posto di direttore amministrativo - altri servizi amministrativi;

un posto di vice-direttore amministrativo - altri servizi amministrativi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale settore giuridico dell'U.S.L. in Novi Ligure (Alessandria).

(6393)

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero a tempo pieno della sezione trasfusionale; ruolo: sanitario; profilo professionale: medici; posizione funzionale: aiuto corresponsabile ospedaliero; disciplina: immunoematologia e servizio trasfusionale;

due posti di assistente amministrativo (livello quinto ruolo amministrativo) del presidio ospedaliero dell'U.S.L.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Pieve di Cadore (Belluno).

(6345)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di assistente medico, area funzionale di medicina, disciplina: medicina generale (per interventi nel settore delle tossicodipendenze) presso l'unità sanitaria locale n. 6.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico - area funzionale di medicina - disciplina: medicina generale (per interventi nel settore delle tossicodipendenze) (a tempo pieno), presso l'unità sanitaria locale n. 6.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Gallarate (Varese).

(6314)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 15

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 15, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale;

due posti di assistente medico per l'area funzionale di medicina (recupero e rieducazione dei modulesi e neurolesi);

due posti di assistente medico di medicina generale (da assegnare ai costituendi C.R.T. e C.P.S. dei servizi psichiatrici territoriali);

due posti di assistente medico di medicina generale (da assegnare alla unità spinale);

un posto di assistente medico di medicina generale (da assegnare al servizio per la prevenzione, cura e riabilitazione nel settore delle tossicodipendenze);

due posti di psicologo collaboratore;

un posto di operatore professionale coordinatore (caposala) (da assegnare ai costituendi C.R.T. e C.P.S. dei servizi psichiatrici territoriali);

sedici posti di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale);

due posti di operatore professionale collaboratore (educatore);

due posti di operatore professionale collaboratore (tecnico di radiologia);

sette posti di operatore professionale collaboratore (terapista della riabilitazione);

un posto di assistente amministrativo;

un posto di assistente tecnico (geometra).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale della U.S.L. presso l'ospedale «Beldosso» di Longone al Segrino (Como).

(6339)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 17

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 17, a:

un posto di dirigente sanitario presso servizio materno infantile età evolutiva (disciplina neuropsichiatria infantile);

un posto di primario ospedaliero di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale, ufficio concorsi della U.S.L. in Sassuolo (Modena).

(6340)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 21

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 21, a:

due posti di operatore professionale collaboratore del personale con funzioni di riabilitazione-terapista della riabilitazione;

un posto di assistente sociale collaboratore;

un posto di chimico collaboratore;

un posto di psicologo collaboratore;

due posti di operatore professionale coordinatore del personale infermieristico - caposala.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi al servizio gestione personale dell'U.S.L. in Porretta Terme (Bologna).

(6398)

Concorso ad un posto di assistente medico presso l'unità sanitaria locale n. 24

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 24, ad un posto di assistente medico (a tempo pieno) (ruolo sanitario, area funzionale di medicina, servizio materno infantile, specialità: neuropsichiatria infantile, con attività su tutto il territorio dell'U.S.L.).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Budrio (Bologna).

(6344)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 36

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 36, a:

un posto di operatore tecnico autista;

sette posti di operatore tecnico di cucina;

un posto di operatore tecnico elettricista;

un posto di operatore tecnico di farmacia;

tre posti di operatore tecnico di lavanderia e guardaroba;

un posto di ausiliario socio-sanitario;

quattro posti di agente tecnico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Lugo (Ravenna).

(6320)

REGIONE SARDEGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 2

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 2, a:

due posti di assistente dell'area funzionale di chirurgia;

cinque posti di assistente dell'area funzionale di igiene e sanità pubblica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione, formazione e aggiornamento del personale dell'U.S.L. in Alghero (Sassari).

(6342)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 15

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 15, a:

tre posti di assistente medico area funzionale di medicina;

tre posti di assistente medico area funzionale di chirurgia;

due posti di assistente medico area funzionale igiene e sanità pubblica;

un posto di primario laboratorio analisi;

quindici posti di infermiere professionale;

due posti di tecnico di radiologia;

un posto di direttore amministrativo;

un posto di collaboratore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale della U.S.L. presso ospedale « San Gavino » di Guspini (Cagliari).

(6315)

PROVINCIA DI TRENTO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale del comprensorio « Valle dell'Adige »

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale del comprensorio « Valle dell'Adige », a:

ventisette posti di operatore professionale collaboratore-infermiere professionale;

nove posti di operatore professionale coordinatore-capo sala.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Trento.

(6346)

FONDAZIONE « CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA » DI SAN GIOVANNI ROTONDO

Concorso a posti di personale di varie qualifiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di anestesia e rianimazione (a tempo pieno);

dieci posti di ausiliario socio-sanitario specializzato aiuto cuoco.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in S. Giovanni Rotondo (Foggia).

(6316)

OSPEDALE « S. GIOVANNI CALIBITA FATEBENEFRATELLI » DI ROMA

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente (a tempo pieno) di ortopedia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'ente gestito dall'ente religioso in Roma.

(6337)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda, n. 257 del 31 ottobre 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, in Torino: Concorso pubblico a tre posti del quinto livello funzionale.

Amministrazione istituto di cura e di riposo « Giovanni XXIII » ed OO.PP. annesse, in Bologna: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di fuochista - meccanico - idraulico - impiantista.

Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma: Concorso ad un premio giornalistico riservato a giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti negli albi degli ordini provinciali.

Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise « G. Caporale », in Teramo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di funzionario amministrativo.

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1985, n. 31.

Interventi per il potenziamento e lo sviluppo delle attività nel settore dell'informatica nel Friuli-Venezia Giulia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Friuli-Venezia Giulia n.* 80 *dell'*8 *agosto* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La regione Friuli-Venezia Giulia concorre, con gli interventi previsti dalla presente legge, all'attuazione dei programmi di potenziamento e sviluppo delle attività nel settore dell'informatica nel Friuli-Venezia Giulia, in relazione alla sua particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico ed economico.

Art. 2.
Partecipazione azionaria all'« Informatica Friuli-Venezia Giulia S.p.a. »

L'amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere e/o acquistare azioni dell'« Informatica Friuli-Venezia Giulia S.p.a. » sino alla concorrenza di lire 960 milioni.

Art. 3.
Progetti di ricerca applicata nel settore dell'informatica

Al fine di concorrere al potenziamento e allo sviluppo delle attività nel settore dell'informatica, i contributi di cui al capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come sostituito dall'art. 43 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, sono concessi, nelle misure e con le modalità ivi previste, anche ad imprese, società, consorzi, nonché a centri di ricerca, operanti nel predetto settore, per la realizzazione di significativi programmi di ricerca, applicazione e sviluppo di tecnologie e prodotti informatici e di sistemi informativi, anche avviata a partire dal 1° gennaio 1985, nonché per l'impianto, l'ampliamento e/o il funzionamento nel periodo di iniziale sviluppo, di laboratori e centri destinati a tale attività.

Fra i progetti di ricerca finalizzati di cui alla lettera *b)* dell'art. 22 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come sostituito dall'art. 43 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, sono compresi anche quelli riguardanti programmi di automazione di servizi nei settori delle piccole e medie industrie, nonché dei trasporti marittimi, delle attività di spedizione e delle gestioni portuali, che risultano di precipuo interesse per il Friuli-Venezia Giulia.

Art. 4.
Progetti speciali finalizzati

L'amministrazione regionale riconosce le strutture e i laboratori di ricerca dell'« Informatica Friuli-Venezia Giulia S.p.a. » ai fini dell'ultimo comma dell'art. 22 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come sostituito dall'art. 43 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30.

Art. 5.
Norma finanziaria

Per le finalità previste dal precedente art. 2 è autorizzata la spesa di lire 960 milioni per l'anno 1985.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 3 - Direzione regionale dei servizi amministrativi - categoria XII - Il cap. 6856 con la denominazione « Sottoscrizione e/o acquisto di azioni dell' "Informatica Friuli-Venezia Giulia S.p.a." » e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 960 milioni per l'anno 1985, cui si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal cap. 1953 « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » del precitato stato di previsione.

Art. 6.
Norma finanziaria

Per le finalità previste dal capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come sostituito con l'art. 43 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 7 - categoria XI - il cap. 7936 con la denominazione: « Contributi a favore di iniziative di ricerca applicata e di innovazione tecnologica - fondi regionali » e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.600 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale, iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - partita n. 3 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Sul precitato cap. 7936 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.200 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal cap. 1980 « Fondo riserva di cassa » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1985.

Art. 7.
Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 7 agosto 1985

p. Il presidente:
Il vice presidente: ZANFAGNINI

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1985, n. 32.

Interventi regionali di politica attiva del lavoro.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Friuli-Venezia Giulia n.* 80 *dell'*8 *agosto* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

INIZIATIVE DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO

Capo I

FINALITÀ E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 1.
Finalità

La regione Friuli-Venezia Giulia, nell'esercizio delle proprie competenze e secondo quanto previsto dalla legge 11 novembre 1982, n. 828, attua interventi di politica attiva del lavoro, al fine di contribuire all'elevazione professionale dei lavoratori ed a rendere effettivo il diritto al lavoro, ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 35 della Costituzione.

La politica del lavoro si colloca nell'ambito della politica regionale di sviluppo economico e sociale e di riequilibrio territoriale.

Gli obiettivi di tale politica sono perseguiti attraverso la osservazione e l'orientamento del mercato del lavoro, la formazione professionale dei lavoratori, il sostegno dei processi di mobilità ed azioni positive finalizzate alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'accesso al lavoro di tutti i cittadini, con particolare riferimento ai giovani, alle donne, ai portatori di handicap ed alle persone soggette ad emarginazioni.

Nell'attuazione delle predette finalità la Regione ricerca la partecipazione delle forze sociali.

Art. 2.
Programmazione degli interventi

In armonia con gli indirizzi del piano regionale di sviluppo e nel quadro del bilancio pluriennale e del bilancio di previsione della Regione, la politica attiva del lavoro si esplica mediante un programma triennale, articolato in progetti, con obiettivi prestabiliti e verificabili.

Ogni anno si procede all'aggiornamento del programma, ricostituendone l'estensione triennale.

Secondo la tipologia ed i criteri previsti dai successivi articoli, il programma definisce le priorità e la ripartizione dei finanziamenti per ciascun progetto.

All'interno dei progetti il programma specifica:

1) i riferimenti a leggi nazionali e regionali ed al piano regionale di sviluppo;

2) i riferimenti ai criteri di accesso al fondo di rotazione istituito con la legge 21 dicembre 1978, n. 845, ad altri fondi nazionali ed ai fondi previsti dalle Comunità europee e, in particolare, al Fondo sociale europeo;

3) i presupposti, le motivazioni ed i contenuti degli interventi;

4) le modalità di attuazione e gli strumenti di verifica dei progetti.

Mediante detto programma la Regione dà attuazione allo art. 38 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, concernente specifiche azioni dirette a favorire la mobilità della manodopera ed a sostenere l'apprendistato artigiano.

Il programma degli interventi è elaborato dall'agenzia regionale del lavoro istituita e disciplinata nel titolo II della presente legge e viene approvato con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore al lavoro e all'assistenza sociale.

Capo II

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Art. 3.
Occupazione giovanile

La Regione contribuisce a sostenere l'occupazione dei giovani, promuovendo, in particolare, forme di lavoro professionalizzanti in attività di rilevante interesse per l'economia regionale e forme di lavoro a tempo parziale, mediante incentivi:

a) all'assunzione di giovani con contratti di formazione e lavoro e all'assunzione a tempo indeterminato dei medesimi in attività corrispondenti a quelle svolte nel periodo formativo, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;

b) all'assunzione di apprendisti e alla trasformazione del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con priorità all'apprendistato nel settore artigiano e in figure professionali a particolare contenuto formativo;

c) all'assunzione di giovani con contratto di lavoro a tempo parziale, secondo le modalità previste dall'art. 5 del decreto-legge citato nella precedente lettera *a*);

d) all'assunzione di giovani che, in uscita dai corsi di formazione professionale, abbiano conseguito i relativi attestati di qualifica o di specializzazione, nonché di giovani che abbiano svolto attività di formazione professionale con le modalità previste dal tredicesimo comma dell'art. 3 del decreto-legge citato nella precedente lettera *a*);

e) alla partecipazione di giovani a corsi formativi di alto contenuto professionale, realizzati, anche tramite convenzioni, da enti pubblici, istituti universitari o di ricerca pubblici o privati, singole imprese e loro consorzi.

Ai fini della presente legge sono considerati giovani i lavoratori di età compresa tra i quindici ed i ventinove anni.

Art. 4.
Mobilità della manodopera

La Regione contribuisce a promuovere la mobilità del lavoro ed a riattivare l'occupazione mediante:

a) incentivi all'assunzione di lavoratori ammessi al trattamento della Cassa integrazione guadagni dipendenti da imprese per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787 e del decreto-legge 31 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, oppure dipendenti da imprese sottoposte a procedure concorsuali previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) incentivi all'assunzione di lavoratori disoccupati, di lavoratori rimpatriati e delle persone indicate al primo comma del successivo art. 8;

c) incentivi all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo parziale, secondo le modalità previste dall'art. 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;

d) borse di studio per lavoratori che frequentino corsi di riqualificazione, anche organizzati in azienda;

e) altri incentivi alla mobilità.

Art. 5.
Lavoro in cooperazione

La Regione contribuisce a sostenere la cooperazione, mediante incentivi finanziari alle cooperative di produzione e lavoro, di consumo, agricole, di trasporto, di pesca e miste, iscritte nel registro di cui all'art. 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, di nuova costituzione o già esistenti, che promuovono un inserimento lavorativo in qualità di soci, di giovani, di disoccupati, di rimpatriati e dei lavoratori indicati nella lettera *a*) del precedente art. 4.

I contributi consistono in:

a) contributi *una tantum* per ogni socio lavoratore indicato nel primo comma del presente articolo;

b) incentivi finanziari per spese di costituzione, di investimento e di funzionamento;

c) contributi per l'attuazione di progetti per opere e servizi socialmente utili.

Limitatamente all'applicazione dei benifici previsti dalla lettera *b*) del precedente comma, alle cooperative sono assimilati i loro consorzi di nuova costituzione o già esistenti, iscritti nel registro di cui all'art. 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79.

Art. 6.
Cooperative di cui all'art. 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49

Nel quadro delle azioni intese a salvaguardare i livelli di occupazione, la Regione contribuisce a sostenere le cooperative previste dall'art. 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

A tal fine, anche ad integrazione dei benefici previsti dal precedente art. 5, possono essere concesse alle predette cooperative anticipazioni straordinarie di fondi da utilizzarsi per le finalità indicate dall'art. 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, purché si introducano ovvero siano state introdotte nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge innovazioni tecnologiche concernenti i processi di produzione ed i prodotti.

Le domande intese ad ottenere le predette anticipazioni, corredate dai relativi piani aziendali, devono essere presentate all'agenzia regionale del lavoro per il tramite del Consorzio regionale garanzia fidi - Co.Re.Ga.Fi. soc. coop. a r.l. di cui all'art. 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, che esprimerà sulle stesse un giudizio motivato sull'affidabilità dell'operazione.

Le cooperative, per fruire delle anticipazioni, dovranno impegnarsi a rimborsare all'agenzia regionale del lavoro l'importo ottenuto in 10 quote annuali, a decorrere dal ventiquattresimo mese successivo a quello dell'erogazione del medesimo, maggiorate di un importo pari al 5% della quota annuale restituita, a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'agenzia.

Art. 7.

Lavoro autonomo

La Regione favorisce lo sviluppo di nuova imprenditorialità, con particolare riguardo alla creazione di piccole imprese, di tipo individuale o associato, ad opera di giovani e dei lavoratori indicati nelle lettere *a)* e *b)* del precedente art. 4, mediante incentivi finanziari per spese di avviamento, di investimento e funzionamento, nonché mediante la predisposizione di speciali programmi di formazione imprenditoriale, anche sostenuti da borse di studio.

Art. 8.

Cooperative di solidarietà sociale

La Regione contribuisce a sostenere l'accesso al lavoro delle persone in stato o a rischio di emarginazione sociale mediante incentivazioni finanziarie a cooperative, iscritte nel registro di cui all'art. 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, che realizzino un consistente inserimento lavorativo, in qualità di soci, di dette persone, con particolare riguardo ai portatori di handicap, ai disturbati psichici, egli ex tossicodipendenti ed alcoolisti e agli ex detenuti.

Gli incentivi possono riguardare le spese di costituzione, di funzionamento e di investimento; per i soci svantaggiati di cui al primo comma si potrà anche assicurare la copertura parziale del costo del lavoro, con particolare riguardo agli oneri sociali.

L'Agenzia regionale del lavoro assicura il coordinamento con altri interventi previsti da leggi nazionali o regionali.

I relativi progetti sono predisposti d'intesa con la direzione regionale dell'igiene e della sanità per quanto di pertinenza, sentite le unità sanitarie locali competenti per territorio, e devono prevedere una percentuale di inserimento dei soggetti considerati non inferiore al 20% dei soci; limitatamente ai soggetti handicappati detta percentuale non potrà superare il 50% dei soci.

Capo III

MODALITÀ E PROCEDURE DI INTERVENTO

Art. 9.

Durata degli incentivi finanziari

La durata massima degli incentivi finanziari previsti dal precedente capo II è così determinata:

1) occupazione giovanile:

18 mesi per i contratti di formazione e lavoro;

18 mesi per i contratti di apprendistato, elevabili, a 24 mesi per particolari figure di apprendistato artigiano ad alto contenuto professionale;

24 mesi per la trasformazione dei rapporti di formazione e lavoro e di apprendistato in contratti di lavoro a tempo indeterminato;

24 mesi per le assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo parziale e di giovani qualificati dai corsi di formazione professionale e per le assunzioni di giovani che abbiano svolto attività di formazione professionale ai sensi del tredicesimo comma dell'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;

2) mobilità della manodopera:

24 mesi per le assunzioni di lavoratori di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 4.

Nel settore del lavoro in cooperazione i contributi previsti dall'art. 5, comma secondo, lettera *a)*, sono concessi dopo l'ammissione dei lavoratori alla cooperativa o dopo l'omologazione dell'atto costitutivo, se trattasi di soci fondatori; i predetti contributi devono essere restituiti all'agenzia regionale del lavoro nel caso di recesso o esclusione dei soci stessi che si verifichi entro un triennio dalla data di concessione dei contributi.

Gli incentivi finanziari di cui all'art. 5, comma secondo, lettera *b)*, vengono erogati per le spese sostenute nell'arco di un triennio dalla data di costituzione delle cooperative.

Per gli incentivi di cui all'art. 6 valgono i termini indicati nello stesso articolo.

Nel settore del lavoro autonomo gli incentivi vengono erogati per le spese sostenute nell'arco di un triennio dalla data di costituzione delle imprese.

Per le cooperative di solidarietà sociale previste dal precedente art. 8 è consentita la prosecuzione degli interventi oltre il termine del triennio dalla data di costituzione o dalla data in cui si realizzi la condizione prescritta dal quarto comma dell'articolo medesimo, nel caso in cui ciò sia richiesto per il particolare valore o per l'efficacia dell'intervento avviato.

Art. 10.

Condizioni per l'ammissione ai benefici e revoche

Gli incentivi previsti dalla presente legge non possono essere concessi alle imprese che, al momento della richiesta, abbiano in atto sospensioni dal lavoro ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, ovvero abbiano proceduto a riduzioni di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che le assunzioni avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette sospensioni e riduzioni.

L'erogazione dei benefici viene interrotta nei casi in cui le imprese effettuino sospensioni o riduzioni di personale nel periodo in cui usufruiscono dei benefici medesimi, fatta salva la deroga prevista dal primo comma.

Gli incentivi possono essere concessi anche nel caso di lavoratori che beneficino delle provvidenze della Cassa integrazione guadagni ordinaria o speciale o di indennità di disoccupazione straordinaria, a condizione che detti lavoratori rinuncino alle provvidenze medesime e che di ciò sia data comunicazione all'INPS.

Art. 11.

Cumulabilità

Gli incentivi finanziari previsti dalla presente legge sono cumulabili con i benefici disposti da altre leggi statali e regionali, a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con altre provvidenze.

Qualora si tratti di incentivi su spese, la cumulabilità è consentita entro i limiti delle somme ammissibili.

Capo IV

STRUMENTI DI VERIFICA DELLA POLITICA REGIONALE DEL LAVORO

Art. 12.

Relazione annuale sui problemi dell'occupazione

Entro il mese di marzo di ogni anno l'assessore al lavoro e all'assistenza sociale presenta alle competenti commissioni consiliari una relazione sull'attività svolta dall'Agenzia regionale del lavoro, sui programmi definiti per il triennio, nonché sulla situazione e sulle tendenze dell'occupazione regionale.

TITOLO II

AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO

Art. 13.

Istituzione

E' istituita, con sede in Trieste, l'Agenzia regionale del lavoro, dotata di personalità giuridica pubblica e regolata dalle norme della presente legge.

L'amministrazione regionale può mettere a disposizione dell'agenzia i beni immobili e mobili necessari per il funzionamento degli uffici.

Art. 14.

Compiti

L'Agenzia regionale del lavoro costituisce lo strumento di attuazione della politica regionale del lavoro coordinata con gli indirizzi e con le normative statali in materia anche mediante convenzioni con il Ministero del lavoro.

A tal fine l'agenzia:

a) elabora il programma triennale degli interventi di politica attiva del lavoro, da sottoporre all'approvazione della giunta regionale, secondo le modalità previste dal precedente art. 2;

b) attua gli interventi programmati;

c) esamina con periodicità semestrale lo stato di attuazione dei programmi già definiti e ne verifica gli effetti indotti sull'occupazione regionale;

d) aggiorna annualmente il programma ricostituendone l'estensione triennale ed elabora le eventuali variazioni del medesimo, sottoponendo i relativi atti all'approvazione della giunta regionale con le stesse modalità indicate nella precedente lettera a);

e) collabora con l'osservatorio del mercato regionale del lavoro nello svolgimento di indagini e rilevazioni strumentali alla programmazione degli interventi;

f) collabora con la direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, per l'individuazione dei fabbisogni di formazione professionale, in relazione alle previsioni di sviluppo socio-economico della Regione, all'andamento del mercato del lavoro, nonché al programma di cui alla precedente lettera a);

g) assolve altri compiti eventualmente ad essa demandati dalla giunta regionale, attinenti alla politica attiva del lavoro e nell'ambito della normativa statale in materia.

L'Agenzia regionale del lavoro consulta rispettivamente il comitato regionale per l'artigianato e la commissione regionale per la cooperazione nell'elaborazione dei progetti concernenti l'apprendistato artigiano e il lavoro in cooperazione.

Art. 15.

Organi

Sono organi dell'Agenzia regionale del lavoro:

il consiglio di amministrazione;
il presidente;
l'ufficio di presidenza;
il collegio dei revisori dei conti.

Art. 16.

Consiglio di amministrazione

L'Agenzia regionale del lavoro è retta da un consiglio di amministrazione, nominato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, per la durata di cinque anni. Il consiglio di amministrazione resta comunque in carica, ad ogni effetto, fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di nomina del nuovo consiglio; analogamente nel caso di sostituzione di singoli componenti il consiglio, i membri sostituiti restano in carica sino alla pubblicazione nel predetto Bollettino del decreto di nomina dei sostituti.

Il consiglio di amministrazione è composto:

a) dell'assessore regionale al lavoro e all'assistenza sociale, in qualità di presidente;

b) da cinque dipendenti regionali nominati dalla giunta regionale, tra cui il direttore del servizio del lavoro della direzione regionale del lavoro e dell'assistenza sociale;

c) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e da due rappresentanti delle associazioni regionali delle cooperative, designati dalle organizzazioni interessate preferibilmente tra i rappresentanti delle stesse nella commissione regionale per l'impiego;

d) da un rappresentante dell'Ufficio regionale del lavoro;

e) da un rappresentante dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli-Venezia Giulia.

Alle sedute del consiglio partecipa, con voto consultivo, il direttore dell'Agenzia regionale del lavoro.

Funge da segretario un funzionario dell'agenzia, designato dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno ogni due mesi.

La mancata o ritardata designazione di alcuni membri non pregiudica la costituzione del consiglio di amministrazione, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei suoi componenti e fatte salve le successive integrazioni.

Art. 17.

Compiti del consiglio di amministrazione

Sono di competenza del consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:

a) il bilancio preventivo, le sue variazioni, il conto consuntivo e l'eventuale esercizio provvisorio;

b) il programma triennale, l'aggiornamento annuale e le eventuali modificazioni;

c) i regolamenti interni, le direttive per il funzionamento dell'Agenzia regionale del lavoro ed ogni altra disciplina eventualmente necessaria per l'attuazione degli interventi;

d) le convenzioni con enti pubblici o privati o con esperti concernenti incarichi di studio, di ricerca e di consulenza in materia di lavoro;

e) ogni altro affare riguardante l'attività dell'Agenzia regionale del lavoro ad esso sottoposto dal presidente.

Le deliberazioni di cui alla lettera d) dovranno determinare le modalità e la durata degli incarichi e la misura degli emolumenti in armonia con i criteri, in quanto applicabili, di cui all'art. 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, così come sostituito dall'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il consiglio di amministrazione, alla fine di ogni esercizio, trasmette alla giunta regionale, per il tramite della direzione regionale del lavoro e dell'assistenza sociale, una relazione sull'attività svolta dall'agenzia.

Art. 18.

Presidente e vice presidente

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Agenzia regionale del lavoro e convoca il consiglio di amministrazione e l'ufficio di presidenza.

Ogni qualvolta ciò sia ritenuto utile in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno il presidente può far intervenire alle sedute del consiglio di amministrazione e dell'ufficio di presidenza, senza diritto di voto, rappresentanti degli enti locali, di enti, associazioni ed organismi interessati, dirigenti regionali o loro sostituti ed esperti.

Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno un vice presidente che sostituisce il presidente in tutte le sue attribuzioni in caso di assenza o impedimento.

Art. 19.

Ufficio di presidenza

L'ufficio di presidenza è composto:

a) dal presidente dell'Agenzia regionale del lavoro, che lo presiede;

b) dal direttore del servizio del lavoro della direzione regionale del lavoro e dell'assistenza sociale;

c) da quattro componenti il consiglio di amministrazione, nominati dal consiglio stesso nella sua prima seduta.

Partecipa alle sedute, con voto consultivo, il direttore dell'Agenzia regionale del lavoro; funge da segretario un funzionario di detta agenzia designato dal direttore.

L'ufficio di presidenza adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione del programma di attività deliberato dal consiglio di amministrazione; adotta i provvedimenti di straordinaria amministrazione che non siano espressamente attribuiti alla competenza del consiglio stesso; in caso di urgenza l'ufficio di presidenza può adottare provvedimenti di spettanza del consiglio di amministrazione, da retificare nell'adunanza immediatamente successiva.

Per la validità delle sedute dell'ufficio di presidenza è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica; le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza dei presenti.

Art. 20.

Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa.

Un revisore effettivo, con funzioni di presidente ed uno supplente, sono scelti tra i revisori ufficiali dei conti.

I componenti del collegio restano in carica per la durata di cinque anni ed esercitano le loro funzioni fino alla nomina del nuovo collegio.

In caso di cessazione dall'incarico di un revisore effettivo subentra un revisore supplente; l'avvenuta sostituzione viene notificata dal presidente dell'Agenzia regionale del lavoro.

Il collegio si riunisce almeno ogni tre mesi per le verifiche di competenza.

La mancata partecipazione a due riunioni consecutive, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dall'incarico.

La decadenza viene rilevata dal collegio dei revisori dei conti che promuove la sostituzione dei componenti decaduti.

Al collegio dei revisori dei conti compete:

esaminare e realizzare al consiglio di amministrazione sul progetto di bilancio preventivo e sul conto consuntivo, che a tale scopo devono essere trasmessi al collegio, con i relativi documenti giustificativi, almeno quindici giorni prima della loro discussione da parte del consiglio di amministrazione;

compiere tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione contabile e finanziaria dell'Agenzia regionale del lavoro; a tal fine il collegio può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

I revisori dei conti possono assistere alle sedute del consiglio di amministrazione e dell'ufficio di presidenza.

Il collegio dei revisori dei conti trasmette, almeno ogni sei mesi, alla giunta regionale, per il tramite della Direzione regionale del lavoro e dell'assistenza sociale, una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Agenzia regionale del lavoro.

Art. 21.

Compensi

Ai componenti il consiglio di amministrazione e l'ufficio di presidenza compete, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza nella misura di L. 60.000 lorde.

Al vicepresidente del consiglio di amministrazione compete un'indennità mensile di L. 760.000 lorde.

Al presidente del collegio dei revisore dei conti ed ai revisori effettivi competono rispettivamente un'indennità annuale di carica di L. 2.500.000 lorde e di L. 2.000.000 lorde.

Per i componenti dipendenti regionali trova applicazione la normativa vigente in materia.

Ai componenti il consiglio di amministrazione ed ai revisori dei conti compete altresì il trattamento di missione nella misura prevista dalle vigenti norme per il personale regionale.

Art. 22.

Norme in materia di amministrazione, di contabilità e di controlli

L'esercizio finanziario dell'Agenzia regionale del lavoro coincide con quello della Regione.

Il bilancio di previsione, il programma triennale e l'aggiornamento annuale devono essere adottati entro il 15 novembre dell'esercizio finanziario precedente; il conto consuntivo deve essere adottato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono trasmesse, entro quindici giorni dalla loro adozione, alla giunta regionale tramite la direzione regionale del lavoro e dell'assistenza sociale e diventano esecutive dopo la comunicazione dell'approvazione o dopo che siano trascorsi trenta giorni dal ricevimento senza che sia stato odottato alcun provvedimento. L'instaurazione del procedimento istruttorio interrompe il termine per non più di dieci giorni dal momento della presentazione alla direzione regionale del lavoro e dell'assistenza sociale delle eventuali controdeduzioni.

Si applicano le disposizioni vigenti per la Regione in materia di esercizio finanziario provvisorio e di gestione provvisoria del bilancio.

L'Agenzia regionale del lavoro ha un proprio servizio di tesoreria.

Art. 23.

Entrate

Le entrate dell'Agenzia regionale del lavoro sono costituite:

a) dal fondo di dotazione, la cui misura viene stabilita, per ogni anno finanziario, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale;

b) da contributi e sovvenzioni della Regione, di enti, associazioni e privati;

c) da qualunque altro introito concernente la gestione e la finalità dell'agenzia.

Art. 24.

Procedura di spesa

Il pagamento delle spese viene disposto con:

1) ordinativi diretti;

2) aperture di credito autorizzate presso la tesoreria dell'Agenzia regionale del lavoro, alle quali si provvede mediante ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati.

Le aperture di credito sono ammesse ed utilizzate nei casi e con le modalità che saranno stabilite con regolamento da adottarsi dal consiglio di amministrazione ai sensi della lettera *c*) dell'art. 17 della presente legge.

Art. 25.

Ordinamento degli uffici

L'Agenzia regionale del lavoro si avvale, per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, di una direzione di cui dipendono:

1) il servizio amministrativo e contabile, con il compito di curare la trattazione degli affari di carattere amministrativo e contabile;

2) il servizio programmazione, studi e ricerca, con il compito di curare l'elaborazione e l'attuazione del programma triennale di politica attiva del lavoro, nonché lo svolgimento di iniziative ed attività anche promozionali conformi alle finalità di istituto.

La direzione assicura il coordinamento delle attività dei servizi ed il loro regolare funzionamento svolgendo inoltre i compiti non espressamente attribuiti alla competenza dei servizi medesimi.

Art. 26.

Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro

Tra gli incarichi di cui all'art. 24 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, viene compreso anche l'incarico di direttore dell'Agenzia regionale del lavoro.

La dotazione organica prevista dall'art. 13, primo comma, della legge regionale 14 dicembre 1984, n. 50, per il conferimento degli incarichi di cui all'art. 24 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è elevata di una unità.

Il limite di « tre » unità previsto dall'art. 24, ultimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, viene sostituito dal limite di « quattro » unità.

Art. 27.

Attribuzione dei dirigenti

Al direttore dell'Agenzia regionale del lavoro ed ai direttori di servizio spettano, per quanto non previsto ed in quanto compatibili con la presente legge, le attribuzioni previste dalla legislazione regionale vigente rispettivamente per i direttori regionali e per i direttori di servizio.

Art. 28.

Personale dell'Agenzia regionale del lavoro

Per quanto concerne il personale, l'agenzia regionale del lavoro è considerata ente regionale agli effetti della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 29.

Coordinamento dell'attività dell'Agenzia regionale del lavoro con l'amministrazione regionale e la commissione regionale per l'impiego.

E' istituito un comitato regionale interassessorile di coordinamento composto dall'assessore al lavoro e l'assistenza sociale, che lo presiede, dall'assessore al bilancio e alla programmazione, dall'assessore alle finanze, dall'assessore all'industria, dall'assessore all'artigianato ed alla cooperazione, dall'assessore al commercio e al turismo, dall'assessore all'agricoltura e dall'assessore all'istruzione, alla formazione professionale, attività e beni culturali.

Per la piena attuazione delle finalità indicate all'art. 1 della presente legge, il comitato:

promuove il coordinamento della politica regionale del lavoro con gli indirizzi della commissione regionale per l'impiego;

formula indirizzi e verifica gli atti programmatori dell'Agenzia regionale del lavoro, in coerenza con il piano regionale di sviluppo e con i principali interventi nei comparti economici;

assicura l'effettivo coordinamento fra agenzia regionale del lavoro e strutture ed enti regionali interessati, anche mediante gruppi di lavoro, da costituirsi ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

Il servizio del lavoro della direzione regionale del lavoro e dell'assistenza sociale svolge le funzioni di segreteria del comitato.

Art. 30.

Direzione regionale del lavoro e dell'assistenza sociale

L'art. 26 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 26. — La direzione regionale del lavoro e dell'assistenza sociale comprende:

1) il servizio del lavoro, con il compito di curare la trattazione degli affari in materia di lavoro e in particolare il collegamento con l'attività della commissione regionale per l'impiego, la vigilanza sull'Agenzia regionale del lavoro e attività istruttorie relative a questa, nonché la collaborazione con le competenti strutture nazionali e regionali interessate alla trattazione di affari relativi alla soluzione di crisi aziendali;

2) il servizio dell'assistenza sociale, con il compito di trattare gli affari in materia di previdenza e assistenza sociale, con particolare riferimento all'assistenza dei lavoratori, degli handicappati e/o degli emarginati, degli anziani, dei minori ».

TITOLO III

REGIME TRANSITORIO

Art. 31.

Programma straordinario per interventi di urgenza

Nell'anno 1985, fino alla costituzione dell'Agenzia regionale del lavoro, le iniziative previste del titolo I della presente legge saranno attuate dalla direzione regionale del lavoro e dell'assistenza sociale sulla base di un programma straordinario per interventi d'urgenza, articolato per progetti, approvato con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore al lavoro e all'assistenza sociale.

In tale programma dovrà essere data priorità agli interventi di attuazione dell'art. 38 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70; la promozione di specifiche azioni dirette a sostenere la mobilità della manodopera e l'apprendistato artigiano potrà riguardare anche le assunzioni di lavoratori e di apprendisti effettuate successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge.

Per la elaborazione del programma straordinario di interventi sarà costituito un gruppo di lavoro interdirezionale ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

Una volta costituita l'agenzia regionale del lavoro, gli interventi previsti dal predetto programma straordinario che non abbiano ancora avuto esecuzione, saranno attuati dall'agenzia medesima, a favore della quale verranno erogate le somme non impegnate a fronte degli stanziamenti iscritti sui capitoli istituiti nel bilancio regionale per l'anno 1985 con il successivo articolo 34.

Art. 32.

Regime transitorio di applicazione dell'art. 9

Nel caso di cooperative o di imprese già costituite, il termine indicato nei commi terzo e quinto dell'art. 9 decorre, per la prima applicazione della presente legge, dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

TITOLO IV

SOVVENZIONI STRAORDINARIE ALLE ASSOCIAZIONI COOPERATIVISTICHE

Art. 33.

Per far fronte agli oneri relativi all'opera di promozione, assistenza, sostegno e tutela di nuove cooperative previste agli articoli 5, 6 e 8, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni straordinarie alle associazioni cooperativistiche regionali e provinciali, anche di settore, di cui all'art. 26 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79.

TITOLO V

NORMA FINANZIARIA E FINALE

Art. 34.

Norma finanziaria

Per le finalità previste dai primi tre Titoli della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 41.550 milioni, secondo la seguente articolazione territoriale:

a) lire 6.000 milioni per l'anno 1985 per interventi da realizzare nelle aree di cui all'art. 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

b) lire 4.000 milioni per l'anno 1985 per interventi da realizzare nelle aree di cui all'art. 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

c) lire 31.550 milioni per interventi da realizzare nell'intero territorio regionale, ripartite in ragione di lire 3.850 milioni per l'anno 1985 e di lire 13.850 per ciascuno degli anni 1986 e 1987.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985 vengono istituiti al titolo I - sezione V - rubrica n. 10 - categoria IV - i seguenti capitoli:

cap. 3351 con la denominazione: « Finanziamenti a favore di interventi di politica attiva del lavoro nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 », e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 6.000 milioni per l'anno 1985, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 10 - partite n. 1 e n. 3 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi): di detto importo la somma di lire 3.000 milioni corrisponde alle quote non utilizzate al 31 dicembre 1984 e trasferite, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 14 del 4 febbraio 1985.

Sul precitato cap. 3351 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 6.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 « Fondo riserva di cassa » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1985;

cap. 3352 con la denominazione: « Finanziamenti a favore di interventi di politica attiva del lavoro nelle aree di cui all'art. 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 » e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni per l'anno 1985, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo all'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 10 - partite n. 2 e n. 4 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Di detto importo la somma di lire 2.000 milioni corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1984 e trasferita, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 16 del 7 febbraio 1985.

Sul precitato cap. 3352 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 4.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 « Fondo riserva di cassa » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1985;

cap. 3353 con la denominazione: « Finanziamenti a favore di interventi di politica attiva del lavoro » e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.850 milioni per l'anno 1985.

A detto onere si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione, e precisamente:

per lire 1.350 milioni dalla rubrica n. 10 - partita n. 5 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi: di detto importo la somma di lire 1.000 milioni corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1984 e trasferita, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 13 del 4 febbraio 1985;

per le restanti lire 2.500 milioni, dalla rubrica n. 10 - partita n. 6 - del precitato elenco n. 5 di detto importo la somma di lire 2.000 milioni corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1984 e trasferita, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 13 del 4 febbraio 1985.

Sul precitato cap. 3353 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 3.850 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 « Fondo riserva di cassa » dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno 1985.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87, viene istituito, a decorrere dall'anno 1986, al titolo I - sezione V - rubrica n. 10 - categoria IV, il cap. 3354 con la denominazione: « Fondo di dotazione a favore dell'Agenzia regionale del lavoro » e con lo stanziamento complessivo di lire 27.700 milioni, suddiviso in ragione di lire 13.850 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, cui si fa fronte:

a) per lire 22.700 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione, e precisamente:

per lire 2.850 milioni, relativi all'anno 1986, dalla rubrica n. 10 - partita n. 5 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi;

per lire 6.000 milioni, relativi all'anno 1986, dalla rubrica n. 10 - Partita n. 6 - del precitato elenco n. 5;

per lire 13.850 milioni, relativi all'anno 1987, dalla rubrica n. 3 - partita n. 4 - del già citato elenco n. 5;

b) per le restanti lire 5.000 milioni, relative all'anno 1986, mediante storno, per lire 2.000 milioni, dal cap. 1953 e, per lire 3.000 milioni, dal cap. 1954 del precitato stato di previsione.

Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato cap. 3354 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1985-87.

Per le finalità previste dal titolo IV della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985, viene istituito al titolo I - sezione V - rubrica n. 10 - categoria IV, il cap. 3355 con la denominazione: « Sovvenzione straordinaria alle associazioni cooperativistiche regionali e provinciali anche di settore, per far fronte agli oneri relativi all'opera di promozione, assistenza, sostegno e tutela di nuove cooperative » e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 450 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione e precisamente:

per lire 300 milioni (150 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986), dalla rubrica n. 10 - partita n. 5 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi;

per le restanti lire 150 milioni (relative all'anno 1987), dalla rubrica n. 3 - partita n. 4 - del precitato elenco n. 5.

Sul precitato cap. 3355 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 « Fondo riserva di cassa » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1985.

Art. 35.

Entrata in vigore della legge

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 7 agosto 1985

p. Il presidente
Il vice presidente: ZANFAGNINI

(4668)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100852590)